Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 156

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 4 luglio 1985

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVERTENZA

In data odierna è pubblicato anche il n. 156-bis riservato alle Comunità europee

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 25 giugno 1985, n. **331.**

Provvedimenti urgenti per l'edilizia universitaria. Pag. 4723

LEGGE 27 giugno 1985, n. **332.**

Interventi per la ristrutturazione e l'adeguamento degli edifici adibiti a musei, gallerie, archivi e biblioteche dello Stato e modifiche alla legge 23 luglio 1980, n. 502. Pag. 4724

Avviso di rettifica al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 313, recante: « Proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di calamità naturali ». (Decreto-legge pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 152 del 29 giugno 1985) Pag. 4725

TESTI AGGIORNATI DI LEGGI E DECRETI

Ministero di grazia e giustizia

Testo del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, coordinato con la legge di conversione 21 giugno 1985, n. 298: « Proroga di taluni termini di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive » Pag. 4726

DECRETI MINISTERIALI

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

DECRETO 21 dicembre 1984.

Modifiche alle procedure per la liquidazione dei contributi di cui alla legge 12 agosto 1977, n. 675, in materia di provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore . . . . Pag. 4729

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Provvedimenti concernenti le varietà agrarie . . . . Pag. 4732

Ministero del tesoro: Medie dei cambi e dei titoli del 28 giugno e 1° luglio 1985 . . . . Pag. 4733

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale . . . . Pag. 4737

Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale:

Contributi alle imprese siderurgiche per soppressione di impianti mediante rottamazione e per reinvestimento ai sensi dell'art. 4 della legge 31 maggio 1984, n. 193. (Deliberazione 2 maggio 1985) . . . . Pag. 4742

Approvazione dei programmi nazionali di ricerca « tecnologie in oncologia » e « farmaci ». (Deliberazione 2 maggio 1985) . . . . Pag. 4743

Interventi per la riorganizzazione ed il risanamento dei comparti dell'elettronica civile e la componentistica ai sensi della legge n. 63/82 . . . . Pag. 4744

Comitato interministeriale per la programmazione economica:

Approvazione della partecipazione italiana ai programmi facoltativi Columbus ed Ariane V dell'ESA Pag. 4744

Relazione del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica in Italia per l'anno 1984 Pag. 4744

Regione Abruzzo: Autorizzazione al rinnovo delle etichette da utilizzare nell'imbottigliamento dell'acqua minerale « Sorgente Santa Croce » in contenitori di vetro e di materiale polivinilico Pag. 4744

CONCORSI ED ESAMI

Ministero per i *beni culturali e ambientali*: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione di dieci allievi, più cinque in soprannumero per cittadini stranieri, al corso triennale per l'insegnamento delle materie « conservazione dei metalli e dei vari materiali costitutivi le suppellettili antiche » e « conservazione dei dipinti » - anno accademico 1985-86 . . . Pag. 4745

Ministero della pubblica istruzione: Concorsi a posti di personale non docente presso l'Università « La Sapienza » di Roma . . . . Pag. 4747

Regione Puglia: Concorso a posti di personale sanitario e tecnico presso l'unità sanitaria locale BR/6 Pag. 4747

REGIONI

Regione Lazio

LEGGE REGIONALE 28 febbraio 1985, n. **22.**
Intervento regionale a favore di associazioni agrarie e di comuni per il rinnovo delle cariche sociali e per le verifiche demaniali . . . . Pag. 4748

LEGGE REGIONALE 28 febbraio 1985, n. **23.**
Norme di attuazione dell'art. 18 della Costituzione. Pag. 4749

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 156 DEL 4 LUGLIO 1985:

MINISTERO DELLE FINANZE

Tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario della qualità « seminativo irriguo » istituita nel comune di Arborea, della provincia di Oristano.

(1922)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 25 giugno 1985, n. **331**.

Provvedimenti urgenti per l'edilizia universitaria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per il periodo dal 1985 al 1988 è autorizzata la spesa di lire 700 miliardi per il finanziamento di opere, immediatamente realizzabili, esclusivamente delle Università e delle istituzioni universitarie di cui all'articolo 42 della legge 28 luglio 1967, n. 641, tra le quali devono intendersi compresi i collegi universitari legalmente riconosciuti.

2. Gli stanziamenti devono essere prioritariamente destinati agli interventi per rendere le strutture edilizie esistenti ed i relativi impianti conformi alle condizioni di agibilità e di sicurezza prescritte dalla normativa vigente nonché al completamento, a livello di lotti funzionali, delle opere comprese nei programmi approvati ai sensi della legge 6 marzo 1976, n. 50, limitatamente a quelle i cui progetti siano stati già approvati ed i lavori appaltati o che, comunque, debbano essere realizzate per rendere funzionali lotti già parzialmente eseguiti ma non ancora utilizzabili; devono intendersi compresi i maggiori oneri dovuti all'eventuale revisione in aumento dei prezzi.

3. Sono ammissibili a finanziamento le spese per interventi edilizi, per arredamenti ed attrezzature necessari all'espletamento dell'attività didattica e scientifica, le opere di edilizia residenziale e gli impianti sportivi, le spese per acquisizione di aree e di edifici e per rimborsi di opere già realizzate, o in corso, con anticipazioni autorizzate dal Ministero della pubblica istruzione.

4. Sia per gli impianti sportivi che per i collegi universitari legalmente riconosciuti è destinato, rispettivamente, un importo sino al 5 per cento dello stanziamento globale.

5. L'importo di cui al primo comma è iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione in ragione di lire 80 miliardi per l'anno 1985, di lire 220 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987 e di lire 180 miliardi per l'anno 1988.

6. Gli stanziamenti saranno assegnati con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

7. Il Ministro della pubblica istruzione ha facoltà di revocare le assegnazioni disposte, qualora, entro otto mesi dal finanziamento delle opere, le istituzioni interessate non abbiano proceduto all'appalto dei lavori, con relativa consegna.

8. Il pubblico concorso previsto dall'articolo 39 della legge 28 luglio 1967, n. 641, come modificato dal secondo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 24 ottobre 1969, n. 701, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1969, n. 952, è facoltativo.

Art. 2.

E' autorizzata la spesa di lire 260 miliardi nel periodo dal 1985 al 1988 da destinare alla seconda Università di Roma per gli interventi di cui all'articolo 6 della legge 3 aprile 1979, n. 122, da realizzare con le modalità previste dalla predetta legge. Detto importo, di cui lire 120 miliardi riservati per la sede della facoltà di medicina e chirurgia, con annesso policlinico, è iscritto nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione in ragione di lire 20 miliardi per l'anno 1985 e di lire 80 miliardi per ciascuno degli anni dal 1986 al 1988.

Art. 3.

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge per gli anni dal 1985 al 1988 è determinato in lire 960 miliardi. Alla spesa relativa all'anno 1985, pari a 100 miliardi, ed a quella di 300 miliardi, relativa a ciascuno degli anni 1986 e 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Rpubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 giugno 1985

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

NOTE

Nota all'art. 1, *comma* 1:

Il testo dell'art. 42 della legge 28 luglio 1967, n. 641 (*nuove norme per l'edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario dell'intervento per il quinquennio* 1967-1971) è il seguente:

« Art. 42. (*Enti beneficiari dei contributi*). — Le istituzioni ammesse a godere dei contributi per i fini di cui all'articolo 35 sono le Università statali, gli Istituti universitari statali, gli Istituti scientifici universitari statali con ordinamento speciale, anche per le cliniche universitarie e per quelle ubicate in reparti ospedalieri clinicizzati, e per gli edifici destinati agli impianti sportivi, nonché i Collegi universitari e le Case dello studente annessi alle medesime Università, ed altri servizi assistenziali o sanatoriali universitari anche consorziali, e gli Osservatori astronomici, astrofisici, geofisici e vulcanologici statali ».

Nota all'art. 1, *comma* 2:

La legge 6 marzo 1976, n. 50, concerne il *piano pluriennale di finanziamento dell'edilizia universitaria*.

Nota all'art. 1, comma 8:

Il testo nell'art. 39 della legge 28 luglio 1967, n. 641, è il seguente:

« Art. 39. (*Progettazione delle opere*). — Alla progettazione delle opere le istituzioni di cui al successivo articolo 42 provvedono mediante pubblici concorsi o avvalendosi, per incarico direttamente conferito, di prestazioni di liberi professionisti, ovvero, per spese il cui importo non ecceda i 500 milioni, a mezzo di uffici tecnici propri o dei rispettivi Consorzi edilizi universitari.

Per i progetti riguardanti opere di importo superiore a 500 milioni di lire, escluso il costo del terreno e dell'arredamento, è obbligatorio il pubblico concorso. Nei casi in cui occorra una progettazione generale estesa ad un intero comprensorio universitario, oppure nei casi di particolare rilevanza urbanistica o ambientale il concorso sarà svolto in due gradi, costituiti da un primo concorso di idee, atte a promuovere lo impegno dei progettisti verso nuove strutture integrate funzionalmente sul piano urbanistico ed edilizio, e da un successivo concorso definitivo, da svolgere tra i concorrenti autori dei progetti ritenuti più idonei.

I concorsi di cui al precedente comma sono espletati in conformità a norme di bandi-tipo, approvate con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione. Con tali norme sono, fra l'altro, determinati i termini di tempo relativi alla presentazione dei progetti e all'emissione del giudizio di merito; detti termini non dovranno complessivamente superare, per ogni grado di concorso, i 250 giorni ».

Secondo l'art. 9, secondo comma, del decreto-legge 24 ottobre 1969, n. 701, convertito dalla legge 22 dicembre 1969, n. 952, « l'importo di spesa, stabilito dall'articolo 39, commi primo e secondo, della legge 28 luglio 1967, n. 641, è elevato a un miliardo ».

Nota all'art. 2:

Il testo dell'art. 6 della legge 3 aprile 1979, n. 122 (*realizzazione della seconda Università di Roma e istituzione delle Università statali della Tuscia e di Cassino*) è il seguente:

« Art. 6. (*Finanziamento*). — Il Consorzio di credito per le opere pubbliche è autorizzato, anche in deroga alla legge istitutiva ed allo statuto, a concedere alla seconda Università di Roma mutui anche obbligazionali, fino al limite di lire 75.000 milioni in tre anni, a partire dall'anno 1979, per le spese di progettazione, costruzione, direzione dei lavori e collaudo delle opere per la realizzazione del complesso edilizio dell'Università, nonché al finanziamento dei programmi di costruzione ivi comprese le ulteriori spese eventualmente necessarie per l'acquisizione di aree e di edifici, le spese per l'urbanizzazione di terreni, per le attrezzature concomitanti ai lavori e per l'arredamento di base.

Agli oneri derivanti dagli incrementi dei ruoli organici del personale non docente di cui al precedente articolo 5, alle spese per il contributo di funzionamento, acquisto e noleggio delle attrezzature didattiche e scientifiche, alle spese per la ricerca scientifica, agli assegni di studio e ai contributi alle opere universitarie, nonché alle spese di primo funzionamento ed alla installazione di eventuali strutture prefabbricate — previste come lotti funzionali del progetto generale — atte ad accelerare il processo di reale attivazione della nuova Università, valutati per l'esercizio finanziario 1979 in lire 5 miliardi, si provvederà mediante prelievo di una quota corrispondente dei mutui di cui al precedente comma.

I mutui di cui al primo comma saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposita convenzione da stipularsi tra l'Università di cui alla presente legge e l'ente mutuante e da approvarsi con decreto del Ministro del tesoro.

Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro a partire, per ciascun mutuo, dall'esercizio finanziario nel quale il mutuo stesso sarà stato contratto.

Le rate di interesse e ammortamento saranno iscritte, con distinta imputazione, negli stati di previsione della spesa di detto Ministero.

Le operazioni di mutuo e tutti gli atti ad esse inerenti ivi compresa l'emissione delle obbligazioni di contro-partita, sono esenti da ogni imposta e tassa, compresa l'imposta annua di abbonamento di cui all'articolo 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1228 ».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1333):

Presentato dal Ministro della pubblica istruzione (FALCUCCI) il 29 aprile 1985.

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione pubblica), in sede deliberante, il 14 maggio 1985, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 7ª commissione il 29 maggio 1985 e approvato il 30 maggio 1985.

Camera dei deputati (atto n. 2944):

Assegnato alla VIII commissione (Istruzione), in sede legislativa, il 13 giugno 1985, con pareri delle commissioni I, II, V e IX.

Esaminato dalla VIII commissione e approvato il 19 giugno 1985.

LEGGE 27 giugno 1985, n. 332.

Interventi per la ristrutturazione e l'adeguamento degli edifici adibiti a musei, gallerie, archivi e biblioteche dello Stato e modifiche alla legge 23 luglio 1980, n. 502.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1980, n. 502, è sostituito dal seguente:

« Il comitato è presieduto dal Ministro per i beni culturali e ambientali o da un suo delegato ed è composto da un rappresentante del Ministro delle finanze, del Ministro della pubblica istruzione e del Ministro del turismo e dello spettacolo e da tre componenti il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, designati dal Consiglio stesso ».

2. L'articolo 2 della legge 23 luglio 1980, n. 502, è sostituito dal seguente:

« Ai lavori del comitato di cui al precedente articolo possono prendere parte il presidente della conferenza regionale di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, competente per territorio e un rappresntante della regione interessata per territorio, che partecipano ai lavori con voto consultivo.

Il comitato esprime parere sulla determinazione della tassa di ingresso di ciascun monumento, museo, galleria o scavo archeologico dello Stato, tenuto conto delle caratteristiche specifiche e del contesto socioculturale ».

3. L'articolo 3 della legge 23 luglio 1980, n. 502, è sostituito dal seguente:

« L'istituzione, l'abolizione e l'importo della tassa di ingresso per ogni monumento, museo, galleria o scavo archeologico dello Stato sono stabiliti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il comitato di cui al precedente articolo 1. Con la stessa procedura può essere variato l'importo della tassa di ingresso.

Il decreto di cui al comma precedente ha validità dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'ingresso ai monumenti, musei, gallerie e scavi archeologici dello Stato, per i quali gli introiti della tassa risultino inferiori alle spese di esazione, può essere gratuito.

Con il decreto di cui al primo comma è stabilita, entro il limite del 5 per cento, la percentuale dei proventi della tassa di ingresso da assegnarsi all'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici ».

4. I commi primo, secondo e terzo dell'articolo 4 della legge 23 luglio 1980, n. 502, sono sostituiti dai seguenti:

« Il libero ingresso, l'ingresso gratuito e ogni forma agevolativa di ingresso ai monumenti, musei, gallerie o scavi archeologici dello Stato sono aboliti.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali può stabilire, in via temporanea e per particolari avvenimenti, che ad alcuni o a tutti gli istituti di cui al primo comma si acceda liberamente.

Ai cittadini italiani che non abbiano compiuto il diciottesimo o che abbiano superato il sessantesimo anno di età è consentito l'ingresso gratuito. Tale facilitazione è riconosciuta anche agli stranieri, a condizione di reciprocità.

I visitatori minori di anni dodici debbono essere accompagnati.

Al personale appartenente ai ruoli del Ministero per i beni culturali e ambientali è consentito il libero accesso ai monumenti, musei, gallerie e scavi archeologici dello Stato.

L'ingresso dei gruppi o comitive di studenti delle scuole italiane di ogni ordine e grado, statali e non statali, accompagnati dai loro insegnanti, è gratuito.

I monumenti, musei, gallerie, scavi archeologici, le biblioteche e gli archivi dello Stato restano aperti tutti i giorni. L'orario di apertura al pubblico è disciplinato con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali, in via temporanea e per particolari esigenze, può disporre la chiusura degli istituti di cui al precedente comma ».

Art. 2.

In attesa della rideterminazione delle tasse d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie e scavi archeologici dello Stato da parte del Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il comitato di cui alla presente legge, le tasse d'ingresso attualmente in vigore sono duplicate.

Art. 3.

1. A decorrere dall'anno 1985, all'adeguamento strutturale e funzionale dei locali adibiti a sedi di musei, gallerie, archivi e biblioteche dello Stato, alle misure di prevenzione incendi, all'installazione dei sistemi antifurto e di ogni atra misura di prevenzione nei locali stessi, nonché per l'espropriazione o l'acquisto, anche mediante l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato, di immobili, di interesse artistico e storico, da adibire a musei, gallerie, archivi e biblioteche dello Stato, sono destinate le maggiori entrate, rispetto a quelle accertate per il medesimo titolo nell'anno finanziario 1984, derivanti dall'applicazione del precedente articolo 2.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali le maggiori somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del precedente comma 1.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella accolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 giugno 1985

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GULLOTTI, *Ministro per i beni culturali e ambientali*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

NOTE

Nota all'art. 1:

La legge 23 luglio 1980, n. 502, concerne *istituzione del comitato per il coordinamento e la disciplina della tassa di ingresso ai monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità dello Stato.*

L'art. 1, primo comma, di detta legge prevede:

« E' istituito presso il Ministero per i beni culturali e ambientali il comitato per il coordinamento e la disciplina della tassa di ingresso per l'accesso ai monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità dello Stato di cui alla tabella allegata alla legge 26 novembre 1955, n. 1317, come modificata dalla legge 13 marzo 1958, n. 263 ».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1178):

Presentato dal Ministro per i beni culturali e ambientali (GULLOTTI) il 12 febbraio 1985.

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione pubblica), in sede deliberante, il 14 marzo 1985, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª e 10ª.

Esaminato dalla 7ª commissione e approvato il 3 aprile 1985.

Camera dei deputati (atto n. 2784):

Assegnato alla VIII commissione (Istruzione), in sede legislativa, il 15 maggio 1985, con pareri delle commissioni I, II, III, V, VI e XIII.

Esaminato dalla VII commissione e approvato il 13 giugno 1985.

Avviso di rettifica al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 313, recante: « Proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di calamità naturali ». (Decreto-legge pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 152 del 29 giugno 1985).

Nel decreto-legge citato in epigrafe, al secondo comma delle premesse, dove è scritto: « ... sono state in passato adottate disposizioni, destinate ad avere effetto al 30 giugno 1985; », leggasi: « ... sono state in passato adottate disposizioni, destinate ad avere effetto *fino* al 30 giugno 1985; ».

TESTI AGGIORNATI DI LEGGI E DECRETI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Testo del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146 (in « Gazzetta Ufficiale » n. 97 del 24 aprile 1985), **coordinato con la legge di conversione 21 giugno 1985, n. 298** (in « Gazzetta Ufficiale » n. 146 del 22 giugno 1985): **« Proroga di taluni termini di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive».**

AVVERTENZE:

— Il testo coordinato è stato redatto ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 11 dicembre 1984, n. 839.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

— Il testo qui pubblicato non è seguito dalle note, in quanto le numerose modifiche che esso ha apportato alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, rende preferibile la redazione, a cura del Ministero dei lavori pubblici, di un *testo aggiornato* della intera legge n. 47 del 1985, che sarà pubblicato in un prossimo fascicolo della *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 1.

1. *L'articolo* 48 *della legge* 28 *febbraio* 1985, *n.* 47, *è sostituito dal seguente*:

« *Per le opere interne alle costruzioni, definite dall'articolo* 26, *realizzate prima dell'entrata in vigore della presente legge o in corso di realizzazione alla medesima data, il proprietario della costruzione o della unità immobiliare deve inviare al sindaco, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, una relazione descrittiva delle opere realizzate, entro il termine del* 31 *dicembre* 1985 ».

2. Il termine di novanta giorni per la denuncia delle opere ultimate entro la data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e non iscritte al catasto, ovvero per la denuncia delle variazioni non registrate di cui all'articolo 52 della legge medesima, è prorogato al 31 *dicembre* 1985. *Tale termine è prorogato al* 31 *dicembre* 1986 *per gli immobili o porzioni di essi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari e per quelli di proprietà degli enti pubblici territoriali.*

3. Al fine di utilizzare le procedure che consentono l'iscrizione in catasto edilizio urbano senza visita di sopralluogo, i soggetti interessati che, alla data del 15 maggio 1985, hanno già presentato la dichiarazione di cui all'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142, e non hanno ancora ottenuto la relativa iscrizione *o la registrazione delle variazioni,* possono presentare nuovamente la dichiarazione *anche per la denuncia delle variazioni* su scheda conforme al modello approvato con decreto 9 marzo 1985 del Ministro delle finanze pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 12 aprile 1985, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 21, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 1985, n. 17.

3-bis. *Il quinto comma dell'articolo* 18 *della legge* 28 *febbraio* 1985, *n.* 47, *è sostituito dal seguente*:

« *I frazionamenti catastali dei terreni non possono essere approvati dall'ufficio tecnico erariale se non è allegata copia del tipo dal quale risulti, per attestazione degli uffici comunali, che il tipo medesimo è stato depositato presso il comune* ».

Art. 2.

L'articolo 7, comma settimo, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è così modificato:

« Il segretario comunale redige e pubblica mensilmente, mediante affissione nell'albo comunale, l'elenco dei rapporti comunicati dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria riguardanti opere o lottizzazioni realizzate abusivamente e delle relative ordinanze di sospensione e lo trasmette all'autorità giudiziaria competente, al presidente della giunta regionale e, tramite la competente prefettura, al Ministro dei lavori pubblici ».

Art. 3.

La lettera *a*) dell'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è così modificata:

« *a*) l'ammenda fino a lire 20 milioni per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dalla presente legge, dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni e integrazioni, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dalla concessione; ».

Art. 3-*bis.*

1. *Al primo comma dell'articolo* 26 *della legge* 28 *febbraio* 1985, *n.* 47, *dopo le parole*: « *della sagoma* » *sono inserite le seguenti*: « *della costruzione, dei prospetti,* ».

2. *Al primo comma del medesimo articolo* 26, *è aggiunto, in fine, il seguente periodo*: « *Ai fini dell'applicazione del presente articolo non è considerato aumento delle superfici utili l'eliminazione o lo spostamento di pareti interne o di parti di esse* ».

3. *Dopo il secondo comma del medesimo articolo* 26, *è inserito il seguente*:

« *Le sanzioni di cui al precedente articolo* 10, *ridotte di un terzo, si applicano anche nel caso di mancata presentazione della relazione di cui al precedente comma* ».

Art. 4.

Il primo comma dell'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituito dal seguente:

« Fatte salve le fattispecie previste dall'articolo 33, il rilascio della concessione o della autorizzazione in sanatoria per opere eseguite su aree sottoposte a vincolo, ivi comprese quelle ricadenti nei parchi nazionali e regionali, è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga reso dalle suddette amministrazioni entro centottanta giorni dalla domanda, si intende reso in senso negativo ».

1-bis. *All'articolo* 32, *secondo comma, lettera* b), *della legge* 28 *febbraio* 1985, *n.* 47, *sono soppresse le parole*: « *ove esistenti* ».

Art. 5.

Il secondo comma dell'articolo 38 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è così modificato:

« L'oblazione interamente corrisposta estingue i reati di cui all'articolo 41 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, e all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, come modificato dall'articolo 20 della presente legge, nonché quelli di cui all'articolo 221 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, *e agli articoli 13, primo comma, 14, 15, 16 e 17 della legge 5 novembre 1971, n. 1086* ».

Art. 5-*bis*

Il primo comma dell'articolo 6 *della legge* 28 *febbraio* 1985, *n.* 47, *è sostituito dal seguente*:

« *Il titolare della concessione, il committente e il costruttore sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel presente capo, della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonché — unitamente al direttore dei lavori — a quelle della concessione ad edificare e alle modalità esecutive stabilite dalla medesima. Essi sono, altresì, tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per l'esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell'abuso* ».

Art. 6.

L'articolo 39 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è così modificato:

« L'effettuazione dell'oblazione, qualora le opere non possano conseguire la sanatoria, estingue i reati contravvenzionali di cui all'articolo 38. Le sanzioni amministrative consistenti nel pagamento di una somma di danaro sono ridotte in misura corrispondente all'oblazione versata se l'interessato dichiari di rinunciare al rimborso ».

Art. 7.

L'articolo 45 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituito dal seguente:

« E' vietato a tutte le aziende erogatrici di servizi pubblici somministrare le loro forniture per l'esecuzione di opere prive di concessione, nonché ad opere prive di concessione ad edificare iniziate dopo il 30 gennaio 1977 e per le quali non siano stati stipulati contratti di somministrazione anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

Il richiedente il servizio è tenuto ad allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, indicante gli estremi della concessione ad edificare, o, per le opere abusive, gli estremi della concessione in sanatoria ovvero copia della domanda di concessione in sanatoria corredata della prova del pagamento delle somme dovute a titolo di obbligazione per intero nell'ipotesi dell'articolo 13 e limitatamente alle prime due rate nell'ipotesi dell'articolo 35. *Il contratto stipulato in difetto di tali dichiarazioni è nullo e il funzionario della azienda erogatrice, cui sia imputabile la stipulazione del contratto stesso, è soggetto ad una sanzione pecuniaria da lire* 5 *milioni a lire* 15 *milioni.*

Per le opere che già usufruiscono di un servizio pubblico, in luogo della documentazione di cui al precedente comma, può essere prodotta copia di una fattura, emessa dall'azienda erogante il servizio, dalla quale risulti che l'opera già usufruisce di un pubblico servizio.

Per le opere iniziate anteriormente al 30 gennaio 1977, in luogo degli estremi della licenza edilizia può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che l'opera è stata iniziata in data anteriore al 30 gennaio 1977. Tale dichiarazione può essere ricevuta e inserita nello stesso contratto, ovvero in documento separato da allegarsi al contratto medesimo ».

Art. 7-*bis*.

1. *Il secondo comma dell'articolo* 18 *della legge* 28 *febbraio* 1985, *n.* 47, *è sostituito dal seguente*:

« *Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica sia in forma privata, aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni sono nulli e non possono essere stipulati nè trascritti nei pubblici registri immobiliari ove agli atti stessi non sia allegato il certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano quando i terreni costituiscano pertinenze di edifici censiti nel nuovo catasto edilizio urbano, purché la superficie complessiva dell'area di pertinenza medesima sia inferiore a* 5.000 *metri quadrati* ».

2. *Al quarto comma del medesimo articolo* 18, *dopo le parole*: « *dell'alienante* » *sono inserite le seguenti*: « *o di uno dei condividenti* ».

3. *All'ultimo comma del medesimo articolo* 18, *sono aggiunte, in fine, le seguenti parole*: « *nonché agli atti costitutivi, modificativi od estintivi di diritti reali di garanzia e di servitù* ».

Art. 8.

1. All'articolo 34, quarto comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le parole « secondo comma » sono sostituite dalle parole « terzo comma ».

2. All'articolo 35 della medesima legge:

il primo periodo del primo comma è sostituito dal seguente: « *La domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria deve essere presentata al comune interessato entro il termine perentorio del* 30 *novembre* 1985 »;

nella lettera *b*) del terzo comma le parole « prima rata » sono sostituite dalle parole « seconda rata »;

al sesto comma dopo le parole « maggiorato del 10 per cento » sono aggiunte le parole « in ragione di anno »;

al nono comma le parole « articolo 36 » sono sostituite dalle parole « articolo 37 ».

3. Il terzo comma dell'articolo 36 della medesima legge è sostituito dal seguente:

« Per coloro che godono delle agevolazioni di cui ai commi precedenti, le rate successive alla prima sono maggiorate del tasso di interesse del 10 per cento in *ragione d'anno* ».

3-bis. *All'articolo 37, secondo comma, della medesima legge, dopo le parole: « disposizioni vigenti » sono inserite le seguenti: « all'entrata in vigore della presente legge ».*

3-ter. *All'ultimo comma del medesimo articolo 37, dopo le parole: « norme vigenti » sono inserite le seguenti: « all'entrata in vigore della presente legge ».*

4. All'articolo 44 della medesima legge le parole « sono sospesi i procedimenti amministrativi e la loro esecuzione » sono sostituite dalle parole « sono sospesi i procedimenti amministrativi e giurisdizionali e la loro esecuzione ».

4-bis. *All'articolo 44 della medesima legge, sono aggiunti i seguenti commi:*

« La sospensione di cui al comma precedente non si applica ai procedimenti cautelari avanti agli organi di giurisdizione amministrativa, previsti dall'articolo 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Decorso il termine di cui al primo comma dell'articolo 35, senza che sia stata presentata domanda di concessione o autorizzazione in sanatoria, la sospensione di cui al precedente primo comma perde efficacia ».

4-ter. *All'articolo 51 della medesima legge, il primo comma è sostituito dal seguente:*

« Ai fini del calcolo dell'oblazione, i riferimenti alle superfici, previsti dalla presente legge, sono computati in conformità ai parametri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale 10 maggio 1977, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 146 del 31 maggio 1977 ».*

4-quater. *All'articolo 51 della medesima legge, dopo il primo comma, è inserito il seguente:*

« Le superfici delle opere che beneficiano della riduzione di cui al precedente articolo 34, quinto comma, lettera e), sono considerate superfici per servizi e accessori, ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale di cui al precedente comma, senza l'applicazione di alcun incremento ».

5. Nella tabella allegata alla medesima legge, nella nota 1 le parole « acconto calcolato » sono sostituite dalle parole « oblazione versata ».

5-bis. *All'articolo 17 della medesima legge, è aggiunto, in fine, il seguente comma:*

« Le nullità di cui al presente articolo non si applicano agli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari, individuali o concorsuali. L'aggiudicatario, qualora l'immobile si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 13 della presente legge, dovrà presentare domanda di concessione in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del decreto emesso dall'autorità giudiziaria ».

5-ter. *All'articolo 38, quarto comma, della medesima legge, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Copia del provvedimento di sanatoria viene trasmessa dal sindaco al competente ufficio distrettuale delle imposte dirette ».*

5-quater. *All'articolo 40, secondo comma, della medesima legge, le parole: « gli estremi della concessione ad edificare o della licenza edilizia o della concessione rilasciata in sanatoria ai sensi dell'articolo 31 » sono sostituite dale seguenti: « gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ai sensi dell'articolo 31 ».*

5-quinquies. *All'articolo 40, ultimo comma, della medesima legge, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e del primo comma dell'articolo 21 ».*

5-sexies. *All'articolo 41, primo comma, della medesima legge, dopo le parole: « gli atti aventi per oggetto diritti reali relativi ad immobili » sono inserite le seguenti: « la cui costruzione sia stata iniziata successivamente al 1° settembre 1967 ».*

5-septies. *All'articolo 41, primo comma, della medesima legge, le parole: « si applica in ogni caso il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 17 della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « si applica in ogni caso il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 17 e del primo comma dell'articolo 21 della presente legge ».*

5-octies. *All'articolo 41 della medesima legge, è aggiunto, in fine, il seguente comma:*

« Le disposizioni di cui sopra non si applicano comunque agli atti costitutivi, modificativi od estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù ».

5-novies. *All'articolo 17, secondo comma, della medesima legge, le parole: « Nei casi in cui sia prevista » sono sostituite dalle seguenti: « Nel caso in cui sia prevista ai sensi del precedente articolo 11 ».*

5-decies. *All'articolo 41, primo comma, della medesima legge, le parole: « provvedimenti sanzionatori adottati ai sensi del secondo comma dell'articolo 41 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, modificato dall'articolo 13 della legge 6 agosto 1967, n. 765, e del nono e dell'undicesimo comma dell'articolo 15 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 » sono sostituite dalle seguenti: « provvedimenti sanzionatori adottati ai sensi dell'articolo 41 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, modificato dall'articolo 13 della legge 6 agosto 1967, n. 765, per il caso di opere eseguite senza la licenza di costruzione o in base a licenza annullata, e ai sensi del nono comma dell'articolo 15 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 ».*

Art. 8-*bis*.

1. *All'articolo 40, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le parole: « gli autori di dette opere abusive non sanate sono soggetti alle » sono sostituite dalle seguenti: « si applicano le ».*

2. *Al secondo comma del medesimo articolo 40 le parole: « 2 settembre » sono sostituite dalle seguenti: « 1° settembre ».*

3. *Il terzo comma del medesimo articolo 40 è sostituito dal seguente:*

« Se la mancanza delle dichiarazioni o dei documenti, rispettivamente da indicarsi o da allegarsi, non sia dipesa dall'insussistenza della licenza o della concessione o dalla inesistenza della domanda di concessione in sanatoria al tempo in cui gli atti medesimi sono stati stipulati, ovvero dal fatto che la costruzione sia stata iniziata successivamente al 1° settembre 1967, essi possono essere confermati anche da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che contenga la menzione omessa o al quale siano allegate la dichiarazione sostitutiva di atto notorio o la copia della domanda indicate al comma precedente ».

4. *Al medesimo articolo* 40 *sono aggiunti, in fine, i seguenti commi*:

« *Le nullità di cui al secondo comma del presente articolo non si applicano ai trasferimenti derivanti da procedure esecutive immobiliari individuali o concorsuali nonché a quelli derivanti da procedure di amministrazione straordinaria e di liquidazione coatta amministrativa.*

Nell'ipotesi in cui l'immobile rientri nelle previsioni di sanabilità di cui al capo IV della presente legge, l'aggiudicatario potrà presentare domanda di oblazione ai sensi del precedente articolo 35 *entro il* 31 *dicembre* 1986 ».

Art. 8-*ter*.

Dopo l'articolo 47 *della legge* 28 *febbraio* 1985, *n.* 47, *è inserito il seguente*:

« *Art.* 47-bis. (*Dichiarazioni dei rappresentanti*). — *Tutte le dichiarazioni da rendersi ai sensi della presente legge, anche agli effetti della legge* 4 *gennaio* 1968, *n.* 15, *dai proprietari o da altri aventi titolo, possono essere rilasciate anche da rappresentanti legali o volontari* ».

Art. 8-*quater*.

Non sono perseguibili in qualunque sede coloro che abbiano demolito o eliminato le opere abusive entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 9.

1. Il Ministero dei lavori pubblici provvede, entro il 30 maggio 1986, alla rilevazione della consistenza e delle caratteristiche delle opere abusive realizzate fino al 1° ottobre 1983 ed alle relative elaborazioni riferendone al Parlamento.

2. Al fine di assicurare la base informativa per la rilevazione di cui al comma 1, il Ministero dei lavori pubblici predispone il modello per la domanda da presentare ai sensi dell'art. 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, da pubblicare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il *Ministro dei lavori pubblici presenta al Parlamento entro il* 15 *marzo di ogni anno una relazione sullo stato di attuazione, nell'anno precedente, della legge* 28 *febbraio* 1985, *n.* 47, *e successive modificazioni e integrazioni, con particolare riguardo alla attuazione ed alla efficacia delle norme di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio.*

4. *La prima relazione è presentata al Parlamento entro il* 15 *marzo* 1986.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(3521)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 21 dicembre 1984.

Modifiche alle procedure per la liquidazione dei contributi di cui alla legge 12 agosto 1977, n. 675, in materia di provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visti, in particolare, fra le successive modifiche, il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 29 marzo 1979, n. 91, e il decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1981, n. 544;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1977, n. 1258, sul controllo dell'attuazione dei programmi di investimenti agevolati con le disponibilità del « Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale »;

Visto il decreto ministeriale 18 marzo 1979 sulle procedure per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge n. 675/1977;

Visti l'art. 3, comma settimo, della predetta legge n. 675/1977, e l'art. 6 del citato decreto-legge n. 23/1979 nel testo modificato dalla legge di conversione numero 91/1979, relativi alla concessione di contributi in conto capitale sugli investimenti fissi alle iniziative industriali del Mezzogiorno, a valere sulle disponibilità del « Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale »;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sugli investimenti nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, richiamato dall'art. 3, comma settimo, della legge numero 675/1977 e dall'art. 6 del decreto-legge n. 23/1979;

Viste le deliberazioni CIPI di cui agli articoli 1 e 2 della legge n. 675/1977;

Viste le convenzioni stipulate a norma dell'art. 10 del decreto-legge 3 gennaio 1979, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 29 marzo 1979, n. 91, con le quali è stata affidata agli istituti di credito interessati, la gestione delle seguenti agevolazioni:

1) mutui agevolati;

2) contributi sugli interessi per finanziamenti deliberati dagli istituti di credito e medio termine;

3) contributi in conto capitale di cui all'art. 69 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

4) contributi pluriennali sull'emissione di obbligazioni ordinarie o convertibili,

nel caso in cui ricorra anche l'agevolazione di cui all'art. 4, comma primo, lettera *b*), della legge n. 675/1977, a norma dell'art. 6 della citata convenzione;

Visti, in particolare, gli articoli 3 e 4, nonché l'art. 6, quarto e quinto comma, delle predette convenzioni;

Visto l'art. 18, commi sesto e settimo, della legge 26 aprile 1983, n. 130, con cui si dispone, tra l'altro, che a tutti gli adempimenti che si rendono necessari per consentire la più agile attuazione della legge numero 675/1977 provvede il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 29 settembre 1983, in materia di procedure per la liquidazione e l'erogazione del contributo in conto capitale a norma della legge n. 675/1977, nel caso in cui l'istruttoria delle operazioni sia effettuata direttamente dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, senza l'intervento degli istituti di credito;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 29 settembre 1983, in materia di procedure per la liquidazione e l'erogazione di contributi su emissioni obbligazionarie, ai sensi dell'art. 4, comma primo, lettera *c*), della legge n. 675/1977;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 14 novembre 1983, con il quale sono state apportate alcune modifiche al decreto ministeriale 18 marzo 1979 in materia di procedure per la concessione delle agevolazioni della legge n. 675/1977;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1984, registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 1984, registro n. 3, foglio n. 87, con il quale sono state stabilite le modalità per gli accertamenti delle commissioni di cui all'art. 18, comma sesto, della legge 26 aprile 1983, n. 130;

Visto il decreto ministeriale 26 aprile 1984, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1984, registro n. 6, foglio n. 304, con il quale è stato modificato, in funzione del suddetto decreto ministeriale 27 marzo 1984, il pure citato decreto ministeriale 30 giugno 1983 relativo alla liquidazione ed erogazione dei contributi in conto capitale;

Tenuto conto della necessità di disciplinare le modalità per la liquidazione e l'erogazione del contributo in conto capitale anche nel caso in cui, in applicazione della convenzione stipulata a norma dell'art. 10 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito con modificazioni nella legge 29 marzo 1979, n. 91, l'istruttoria delle operazioni sia effettuata dagli istituti di credito;

Considerato che gli istituti di credito hanno già il compito di accertare lo stato di avanzamento degli investimenti agevolati, per la coesistenza di altri incentivi previsti dall'art. 4 della legge n. 675/1977 gestiti dagli istituti, e concessi con decreto ministeriale per i medesimi investimenti cui si riferisce il contributo in conto capitale ed il contributo sulle emissioni obbligazionarie;

Ritenuta l'opportunità di elencare, in via esplicativa, la documentazione che gli istituti di credito sono autorizzati a richiedere alle imprese beneficiarie a supporto delle comunicazioni da inviare a cura dei medesimi al Ministero dell'industria ai sensi degli articoli 3, 4 e 6 delle convenzioni suddette;

Considerata, infine, l'esigenza di integrare opportunamente dette convenzioni in merito alla documentazione da produrre per la liquidazione;

Decreta:

Art. 1.

L'ammontare del contributo in conto capitale sugli investimenti fissi concesso ai sensi della legge 12 agosto 1977, n. 675, verrà erogato in non più di sei soluzioni in ragione dello stato di realizzazione degli investimenti fissi medesimi.

All'atto della richiesta della prima erogazione, l'impresa deve obbligarsi a non distogliere dall'uso previsto nel provvedimento di concessione, senza esplicita autorizzazione del Ministero dell'industria, per un periodo di almeno cinque anni dalla data di installazione del singolo cespite, i macchinari, gli impianti e le attrezzature al contributo, e a non destinare le opere edili oggetto delle agevolazioni ad usi diversi da quelli previsti per un periodo di almeno dieci anni dalla data della loro ultimazione.

In caso di inosservanza di tale impegno, l'impresa dovrà restituire pro quota il contributo percepito, maggiorato degli interessi di mora calcolati al tasso di riferimento vigente alla data del corrispondente decreto di concessione.

Ai fini della erogazione a saldo che non dovrà, comunque, essere inferiore al 20% del contributo concesso, sarà verificata dagli istituti di credito, oltre all'avvenuta esecuzione ed ultimazione degli investimenti fissi ammessi a contributo e l'avvio a produzione dei medesimi, anche la rispondenza dei livelli occupazionali a quelli previsti nel decreto di concessione, da documentarsi con apposito certificato dell'ispettorato provinciale del lavoro.

Gli istituti di credito interessati ed il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato avranno facoltà di compiere ogni altro accertamento da essi ritenuto opportuno.

Art. 2.

Al fine di comprovare lo stato di realizzazione degli investimenti fissi, l'impresa beneficiaria del contributo in conto capitale produrrà la documentazione prevista dall'art. 4 delle convenzioni citate nelle premesse.

In alternativa a quanto indicato nel predetto art. 4, gli elenchi di fatture, e gli altri titoli giustificativi o gli elaborati meccanografici di contabilità industriale potranno essere accompagnati da una dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dal legale rappresentante dell'impresa, attestante, distintamente per i beni acquistati « nuovi di fabbrica » e per i beni acquistati « usati »:

a) che le spese esposte riguardano effettivamente ed unicamente gli investimenti fissi di cui al decreto ministeriale di concessione;

b) che tali spese si riferiscono a fatture e ad altri titoli giustificativi effettivamente emessi dopo la data di presentazione della domanda di concessione del contributo in parola;

c) che le fatture e gli altri titoli giustificativi di spesa sono fiscalmente regolari e limitatamente ai fini dell'ultima erogazione integralmente pagati;

d) che le ditte fornitrici non hanno acquisito nè acquisiranno sui macchinari, impianti ed attrezzature da esse forniti alcun diritto di prelazione, privilegio o patto di riservato dominio;

e) che i materiali, macchinari, impianti ed attrezzature sono « nuovi di fabbrica » ovvero, nei limiti espressamente previsti nel progetto approvato, « usati ».

Tale attestazione sarà apposta in calce agli elenchi o all'elaborato meccanografico al quale si riferisce, ovvero potrà essere redatta su nota a parte, recante l'intestazione, il timbro dell'impresa ed ogni riferimento che faccia individuare senza ombra di dubbio l'elenco o l'elaborato meccanografico oggetto dell'attestazione medesima.

I predetti elenchi o elaborati meccanografici dovranno essere altresì controfirmati, per quelle imprese che abbiano il collegio sindacale, dal presidente di questo ultimo.

L'erogazione del contributo per le spese di progettazione e direzione dei lavori potrà avvenire solo dopo la prima erogazione del contributo per gli investimenti fissi.

Art. 3.

A seguito degli obblighi conseguenti alla gestione delle agevolazioni assunte dagli istituti di credito con le convenzioni citate, all'atto della richiesta di ogni erogazione, gli istituti di credito medesimi dovranno accertare che a carico dell'impresa beneficiaria non figurino in corso procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata e di liquidazione coatta amministrativa e che l'impresa medesima non risulti sciolta.

In alternativa a tale accertamento gli istituti di credito potranno farsi rilasciare dall'impresa beneficiaria un certificato del competente tribunale, di data non anteriore ai tre mesi precedenti la richiesta di erogazione, contenente le attestazioni di cui sopra. Inoltre, dovrà essere rilasciata una dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria attestante che lo stabilimento o gli stabilimenti oggetto delle agevolazioni siano tuttora in attività.

Art. 4.

All'atto della richiesta di ogni erogazione del contributo in conto capitale l'impresa è tenuta a dimostrare la disponibilità di un ammontare di mezzi propri, da destinare all'iniziativa, non inferiore al trenta per cento dell'investimento fisso relativo ad ogni erogazione.

A tale riguardo sono da considerare mezzi propri disponibili gli incrementi di capitale sociale, i conferimenti dei soci in conto aumento del capitale, le riserve di utili e gli ammortamenti accelerati accantonati a bilancio, al netto delle eventuali perdite di esercizio evidenziate in bilancio.

Art. 5.

Al fine di consentire agli istituti di credito interessati di effettuare le comunicazioni previste dall'art. 3 e dall'art. 6, quarto comma, delle citate convenzioni, l'impresa beneficiaria è obbligata a dare immediato avviso di ogni variazione sostanziale che riguardi il progetto delle agevolazioni.

Qualora l'impresa realizzi soltanto in parte i progettati investimenti, si applicano le disposizioni previste dall'art. 5 del decreto ministeriale 18 marzo 1979 in materia di procedure per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge n. 675/1977.

Art. 6.

Oltre agli obblighi previsti dall'art. 9 della legge numero 675/1977, dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1258/1977, dagli articoli 4, primo comma, e 5 del decreto ministeriale 18 marzo 1979, dall'art. 2 del decreto ministeriale 30 giugno 1983 in materia di modifiche alle procedure per la concessione delle agevolazioni e dall'art. 5 del presente decreto, l'impresa è altresì tenuta ad osservare gli ulteriori obblighi che possono essere stabiliti dalla delibera CIPI di approvazione e dal decreto di concessione.

Art. 7.

Gli istituti di credito dichiareranno al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai fini dell'accredito degli importi corrispondenti alle singole erogazioni di contributo, di aver ricevuto da parte dell'impresa la documentazione prevista nel presente decreto.

Art. 8.

Le procedure previste dall'art. 3 del presente decreto sostituiscono quelle previste dall'art. 2 del decreto ministeriale 30 giugno 1983, che disciplina le modalità per la liquidazione del contributo in conto capitale, nonché quelle previste dall'allegato *A*, punto 3/II del decreto ministeriale 30 giugno 1983, che disciplina le modalità per la liquidazione del contributo sulle emissioni obbligazionarie.

L'art. 2 del presente decreto è applicabile, altresì, in ogni caso in cui ricorrano le agevolazioni previste dall'art. 4, comma primo, lettere *a*), *b*) e *c*) della legge n. 675/1977.

Art. 9.

Il settimo comma dell'art. 5 del decreto ministeriale 18 marzo 1979, in materia di procedure per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge n. 675/1977, è così modificato ed integrato:

« Nei casi di estinzione anticipata del finanziamento o di cessazione definitiva dell'attività ovvero di fallimento dell'impresa beneficiaria, l'erogazione delle agevolazioni cessa rispettivamente a decorrere dalla data di estinzione anticipata, di cessazione o di dichiarazione di fallimento.

Nei casi di parziale estinzione anticipata, l'ulteriore erogazione del contributo sugli interessi è commisurata alla parte residua del finanziamento.

In caso di cessazione temporanea dell'attività dell'impresa beneficiaria, l'erogazione del contributo è sospesa con decreto del Ministro dell'industria per tutto il tempo in cui si verifica tale temporanea cessazione, salvo quanto previsto dal presente decreto e da successive modifiche ed integrazioni in merito alle variazioni nelle modalità e nella realizzazione del progetto e nel mancato rispetto del livello di occupazione indicato nel provvedimento di concessione ».

Art. 10.

L'art. 7 del decreto ministeriale 30 giugno 1983 relativo alle procedure per la liquidazione e l'erogazione dei contributi su emissioni obbligazionarie, ai sensi della legge 12 agosto 1977, n. 675, è sostituita dal seguente:

« Il pagamento dei contributi dello Stato viene effettuato posticipatamente alle scadenze di ciascuna periodicità dietro esplicita richiesta corredata della documentazione di cui all'allegato *A* del presente decreto ».

Art. 11.

L'allegato *A* al decreto ministeriale 30 giugno 1983 relativo alle procedure per la liquidazione e l'erogazione di contributi su emissioni obbligazionarie, ai sensi della legge 12 agosto 1977, n. 675, è integrato con i seguenti punti:

estratti autentici delle deliberazioni con le quali l'assemblea straordinaria e l'assemblea degli obbligazionisti assumono l'impegno di non modificare le condizioni del prestito obbligazionario e di non effettuare rimborsi o conversioni, anche se previsti nella originaria delibera di emissione del prestito o nel relativo regolamento, senza il preventivo assenso degli istituti di credito e del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

dichiarazione del legale rappresentante, da rilasciarsi in concomitanza ad ogni richiesta di liquidazione del contributo in parola, controfirmata dal presidente del collegio sindacale, ove tale organo esista, attestante che non sono state apportate modifiche al prestito e che non si è fatto luogo a rimborsi o conversioni non autorizzati dagli istituti di credito e dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *maggio* 1985
Registro n. 2 *Industria, foglio n.* 299

(3488)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Provvedimenti concernenti le varietà agrarie

Con decreto ministeriale 7 giugno 1985 l'iscrizione delle sottoelencate varietà ed ecotipi nel registro nazionale è stata rinnovata, ai sensi dell'art. 17, secondo comma, del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 e la data di scadenza è stata fissata al 31 dicembre 1989.

Avena:

Leanda, Angelica, Argentina, Astra, Ava, Condor, Rear 8.

Frumento duro:

Isa, Mida, Valgerardo, Valnova, Capeiti 8, Cappelli, Castelporziano, Himera, Trinakria.

Frumento tenero:

Aurelio, Abbondanza, Argelato, Autonomia B, Marzotto, Costante, De Carolis, Demar 4, Farnese, Flaminio, Funo R 210, Gagliardo, Generoso, Irnerio, Leone, Libellula, Mara, Lontra, N. Strampelli, Resistente, S. Pastore, Valdichiana.

Mais da granella:

Tom, Tullio, Asgrow 88, Dekalb 61, Maya 275, Dekalb XL 304, Funk's G. Summer secondo, IGR 290, Wisconsin 270, Astico, Bosna, Dekalb XL 12, Asgrow Rusticus, Arno 39, Asgrow 66, Funk's G Top, Maya 399, Numa, Clivio, Cob 480, Asgrow 33, Adda 90, Calendulo, Funk's G Most, Omega, Serio 73, Sileno, Theta, Anemone, Alfa UC 8803, Iseo 72, Light U 399 W, Dekalb XL 707 W, Emerald, Piave W.

Mais da Foraggio:

Silomais Sprint, Mielmais 50, Funk's G 44, Silomais 1000.

Orzo:

Romeo.

Segale:

Carokurz, Cinquecento.

Barbabietola da zucchero:

Caramon, Cercopura, Mezzano Poly A, Supersaros, Uninova, Aypblicama, Alba P, Autapoli, Delitzsch Poly, Kaweca, Kawepoly, Maribo Magna Poly, Maribo Poly, Mezzano poliploide, Mezzano Poly S, Polialba, Polix, Polix 2, Polyrave E, Zwanpoly.

Barbabietola da foraggio:

Zentaur Poly.

Erba medica:

Prospera, Delta, Dupuits, Europe, Ezzelina, Gemini, Florida, Bresaola, S. Pastore, Warotte, Ecotipi.

Favino:

Vesuvio.

Ginestrino:

Franco.

Sulla:

Grimaldi, Sparacia.

Trifoglio bianco:

Espanso, Gigante lodigiano.

Trifoglio pratense:

Isella, Valente, Longevo, Viola.

Veccia comune:

Judica, Mirabella.

Veccia vellutata:

San Vincenzo.

Avena altissima:

Gala.

Erba mazzolina:

Dora, Dorise.

Festuca Arundinacea:

Festal.

Fleolo:

Toro.

Loglio d'Italia:

Asso, Tetila, Tetrone.

Loglio perenne:

Reveille.

Patata:

Avanti, Estima, Linzer Starke, Renova, Rosanna, Vokal, Tonda di Berlino, Alpha, Bea, Bintje, Jaerla, Keltia, Kennebec, Majestic, Marijke, Primura, Saskia, Sieglinde, Sirtema.

Girasole:

Airelle.

(3402)

MINISTERO DEL TESORO

N. 125

Corso dei cambi del 28 giugno 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1949,90	1949,90	1949,50	1949,90	1949,95	1949,90	1950 —	1949,90	1949,90	1949,90
Marco germanico	638 —	638 —	638 —	638 —	638 —	638 —	638 —	638 —	638 —	638 —
Franco francese	209,06	209,06	209,50	209,06	209 —	209,06	209,15	209,06	209,06	209,06
Fiorino olandese	565,55	565,55	565,50	565,55	565,50	565,55	565,90	565,55	565,55	565,55
Franco belga	31,652	31,652	31,70	31,652	31,50	31,65	31,66	31,652	31,652	31,65
Lira sterlina	2523,50	2523,50	2525 —	2523,50	2523 —	2523,50	2523,40	2523,50	2523,50	2523,50
Lira irlandese	1996 —	1996 —	1998 —	1996 —	1997 —	1996 —	1998 —	1996 —	1996 —	—
Corona danese	177,79	177,79	178 —	177,79	177,50	177,79	177,70	177,79	177,79	177,79
Dracma	14,365	14,365	14,36	14,365	—	—	14,34	14,365	14,365	—
E.C.U.	1432,40	1432,40	1433 —	1432,40	1432,32	1432,40	1432,25	1432,40	1432,40	1432,40
Dollaro canadese	1428,20	1428,20	1431 —	1428,20	1428,50	1428,20	1429 —	1428,20	1428,20	1428,80
Yen giapponese	7,824	7,824	7,83	7,824	7,82	7,82	7,825	7,824	7,824	7,82
Franco svizzero	759,99	759,99	761 —	759,99	760 —	759,99	760 —	759,99	759,99	758,99
Scellino austriaco	90,69	90,69	90,75	90,69	90,75	90,69	90,635	90,69	90,69	90,69
Corona norvegese	220,95	220,95	221,75	220,95	221 —	220,95	221,04	220,95	220,95	220,95
Corona svedese	221,29	221,29	221,55	221,29	222,25	221,29	221,34	221,29	221,29	221,99
FIM	306,65	306,65	307 —	306,65	306,50	306,65	306,70	306,65	306,65	—
Escudo portoghese	11,07	11,07	11,15	11,07	11,05	11,07	11,10	11,07	11,07	11,07
Peseta spagnola	11,156	11,156	11,17	11,156	11,20	11,15	11,155	11,156	11,156	11,15

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 giugno 1985

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1949,950
Marco germanico	638 —
Franco francese	209,105
Fiorino olandese	565,725
Franco belga	31,656
Lira sterlina	2523,450
Lira irlandese	1997 —
Corona danese	177,745
Dracma	14,352
E.C.U.	1432,320
Dollaro canadese	1428,600
Yen giapponese	7,824
Franco svizzero	759,995
Scellino austriaco	90,662
Corona norvegese	220,995
Corona svedese	221,315
FIM	306,675
Escudo portoghese	11,085
Peseta spagnola	11,155

Media dei titoli del 28 giugno 1985

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	59,350
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1970-85	90,100
» 6 % » » 1971-86	94,500
» 6 % » » 1972-87	93,100
» 9 % » » 1975-90	92,650
» 9 % » » 1976-91	92,750
» 10 % » » 1977-92	94,825
» 12 % (Beni Esteri 1980)	98,125
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	86,600
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	94,950
» » » 1-4-1981/86 16 %	100,800
» » » 1-6-1981/86 16 %	106,900
» » » TR 2,5% 1983/93	91,250
» » » Ind. ENI 1- 8-1988	103,400
» » » » EFIM 1- 8-1988	106,450
» » » » 1- 1-1982/86	101,075
» » » » 1- 3-1982/86	101,850
» » » » 1- 5-1982/86	101,500
» » » » 1- 6-1982/86	101,250
» » » » 1- 7-1982/86	101,975
» » » » 1- 8-1982/86	101,650
» » » » 1- 9-1982/86	101,450
» » » » 1-10-1982/86	101,450
» » » » 1-11-1982/86	101,700
» » » » 1-12-1982/86	101,650
» » » » 1- 7-1983/86	100,625
» » » » 1- 8-1983/86	100,550
» » » » 1- 9-1983/86	100,350
» » » » 1-10-1983/86	100,300
» » » » 1- 1-1983/87	102,650
» » » » 1- 2-1983/87	102 —
» » » » 1- 3-1983/87	102,075
» » » » 1- 4-1983/87	102,025
» » » » 1- 5-1983/87	101,900
» » » » 1- 6-1983/87	102,350
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-11-1983/87	100,725
» » » » 1-12-1983/87	101,300
» » » » 1- 7-1983/88	103,400
» » » » 1- 8-1983/88	102,750
» » » » 1- 9-1983/88	102,675
» » » » 1-10-1983/88	102,475
» » » » 1-11-1983/88	103,725
» » » » 1- 1-1984/88	101,075
» » » » 1- 2-1984/88	100,850
» » » » 1- 3-1984/88	100,325
» » » » 1- 4-1984/88	100,200
» » » » 1- 5-1984/88	100,375
» » » » 1- 6-1984/88	101,950
» » » » 1-12-1983/90	103,575
» » » » 1- 1-1984/91	104,275
» » » » 1- 2-1984/91	104,125
» » » » 1- 3-1984/91	102,075
» » » » 1- 4-1984/91	101,750
» » » » 1- 5-1984/91	101,800
» » » » 1- 6-1984/91	101,900
» » » » 1- 7-1984/91	102 —
» » » » 1- 8-1984/91	101,525
» » » » 1- 9-1984/91	101,250
» » » » 1-10-1984/91	100,825
» » » » 1-11-1984/91	100,700
» » » » 1-12-1984/91	100,600
Buoni Tesoro Pol. 17 % 1- 7-1985	99,900
» » » 17 % 1-10-1985	100,650
» » » 16 % 1- 1-1986	101,175
» » » 14 % 1- 4-1986	100 —
» » » 13,50 % 1- 7-1986	100,175
» » » 13,50 % 1-10-1986	100,075
» » » 12,50 % 1- 7-1987	98,375
» » Nov. 12 % 1-10-1987	97,250
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	110,400
» » » » 22-11-1982/89 13 %	106,400
» » » » 1983/90 11,50 %	104,250
» » » » 1984/91 11,25 %	151,325

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

MINISTERO DEL TESORO

N. 126

Corso dei cambi del 1° luglio 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1934,75	1934,75	1934,50	1934,75	—	1934,75	1934 —	1934,75	1934,75	1934,75
Marco germanico .	638,74	638,74	638,50	638,74	—	638,74	638,65	638,74	638,74	638,74
Franco francese	209,54	209,54	209,35	209,54	—	209,54	209,74	209,54	209,54	209,54
Fiorino olandese .	566,66	566,66	566,60	566,66	—	566,66	566,60	566,66	566,66	566,66
Franco belga .	31,727	31,727	31,72	31,727	—	31,72	31,726	31,727	31,727	31,72
Lira sterlina .	2543,40	2543,40	2547 —	2543,40	—	2543,40	2543,25	2543,40	2543,40	2543,40
Lira irlandese	2000,50	2000,50	2000 —	2000,50	—	2000,50	2000 —	2000,50	2000,50	—
Corona danese .	177,96	177,96	177,96	177,96	—	177,96	177,96	177,96	177,96	177,96
Dracma .	14,335	14,335	14,36	14,335	—	—	14,335	14,335	14,335	—
E.C.U.	1435,40	1435,40	1436 —	1435,40	—	1435,40	1435,51	1435,40	1435,40	1435,40
Dollaro canadese . .	1427,80	1427,80	1423 —	1427,80	—	1427,80	1427,50	1427,80	1427,80	1427,80
Yen giapponese .	7,808	7,808	7,81	7,808	—	7,80	7,803	7,808	7,808	7,80
Franco svizzero	760,78	760,78	762,25	760,78	—	760,78	760,85	760,78	760,78	760,78
Scellino austriaco .	90,758	90,758	90,90	90,758	—	90,75	90,75	90,758	90,758	90,75
Corona norvegese .	221,15	221,15	221,85	221,15	—	221,15	221,35	221,15	221,15	221,15
Corona svedese .	221,24	221,24	221,65	221,24	—	221,24	221,56	221,24	221,24	221,24
FIM	307 —	307 —	307,50	307 —	—	307 —	307 —	307 —	307 —	—
Escudo portoghese .	11,13	11,13	11,15	11,13	—	11,13	11,10	11,13	11,13	11,13
Peseta spagnola	11,164	11,164	11,17	11,164	—	11,15	11,1660	11,164	11,164	11,16

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 1° luglio 1985

Valuta	Cambio
Dollaro USA .	1934,375
Marco germanico .	638,695
Franco francese	209,64
Fiorino olandese .	566,63
Franco belga .	31,726
Lira sterlina .	2543,325
Lira irlandese .	2000,25
Corona danese .	177,96
Dracma . . .	14,335
E.C.U. . .	1435,45
Dollaro canadese . .	1427,65
Yen giapponese .	7,805
Franco svizzero .	760,815
Scellino austriaco .	90,754
Corona norvegese .	221,25
Corona svedese .	221,245
FIM	307 —
Escudo portoghese .	11,115
Peseta spagnola	11,165

Media dei titoli del 1° luglio 1985

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	56,850
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1971-86 . . .	92,500
» 6 % » » 1972-87 . .	89,750
» 9 % » » 1975-90 . . .	90,600
» 9 % » » 1976-91 . . .	90,150
» 10 % » » 1977-92 . . .	94,750
» 12 % (Beni Esteri 1980)	93,250
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	84,100
Certificati di credito del Tesoro 1-4-1981/86 16 % . .	100,800
» » » 1-6-1981/86 16 % .	106,900
» » » TR 2,5% 1983/93 .	91,250
» » » Ind. ENI 1- 8-1988 .	103,400
» » » » EFIM 1- 8-1988	106,450
» » » » 1- 1-1982/86 .	101,125
» » » » 1- 3-1982/86 .	101,650
» » » » 1- 5-1982/86 .	101,575
» » » » 1- 6-1982/86 .	101,450
» » » » 1- 7-1982/86 .	102,100
» » » » 1- 8-1982/86 .	101,650
» » » » 1- 9-1982/86 .	101,400
» » » » 1-10-1982/86 .	101,500
» » » » 1-11-1982/86 .	101,700
» » » » 1-12-1982/86 .	101,650
» » » » 1- 7-1983/86 .	100,850
» » » » 1- 8-1983/86 . .	100,550
» » » » 1- 9-1983/86 .	100,200
» » » » 1-10-1983/86 .	100,300
» » » » 1- 1-1983/87 .	102,100
» » » » 1- 2-1983/87 .	102,400
» » » » 1- 3-1983/87 .	102,050
» » » » 1- 4-1983/87 .	102 —
» » » » 1- 5-1983/87 .	101,950
» » » » 1- 6-1983/87 .	102 —
» » » » 1-11-1983/87 .	101,750
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1983/87 .	101,500
» » » » 1- 7-1983/88 . .	103,400
» » » » 1- 8-1983/88 .	102,800
» » » » 1- 9-1983/88 . .	102,725
» » » » 1-10-1983/88 . .	102,600
» » » » 1-11-1983/88 .	103,750
» » » » 1- 1-1984/88 .	100,950
» » » » 1- 2-1984/88 .	100,650
» » » » 1- 3-1984/88 .	100,400
» » » » 1- 4-1984/88 .	100,200
» » » » 1- 5-1984/88 .	100,900
» » » » 1- 6-1984/88 .	101,075
» » » » 1-12-1983/90 .	103,850
» » » » 1- 1-1984/91 .	104,300
» » » » 1- 2-1984/91 .	104,200
» » » » 1- 3-1984/91 .	102 —
» » » » 1- 4-1984/91 .	101,825
» » » » 1- 5-1984/91 .	101,800
» » » » 1- 6-1984/91 .	101,950
» » » » 1- 7-1984/91 .	101,950
» » » » 1- 8-1984/91 .	101,625
» » » » 1- 9-1984/91 .	101,325
» » » » 1-10-1984/91 .	100,900
» » » » 1-11-1984/91 .	100,850
» » » » 1-12-1984/91 .	100,550
Buoni Tesoro Pol. 17 % 1-10-1985 . .	100,600
» » » 16 % 1- 1-1986 .	101,225
» » » 14 % 1- 4-1986 . .	100,100
» » » 13,50 % 1- 7-1986 .	100,100
» » » 13,50 % 1-10-1986 .	100,050
» » » 12,50 % 1- 1-1987 .	98,350
» » Nov. 12 % 1-10-1987 . . .	97,600
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	111,750
» » » » 22-11-1982/89 13 %	106,250
» » » » 1983/90 11,50 %	103,800
» » » » 1984/91 11,25 %	101,750

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

Avviso di rettifica: Nei cambi medi relativi al giorno 25 giugno 1985 pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. **153 del 1° luglio 1985** deve essere apportata la seguente rettifica: Franco svizzero da *762,550 a 762,500.*

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Siporex italiana S.p.a., con sede legale e stabilimento in Patrica (Frosinone), è prolungata al 29 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Carù Pisoni Sud S.p.a., con sede in Roma e stabilimento in Lavinio Scalo - Anzio (Roma), è prolungata al 5 marzo 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Cooperativa Nova a r.l. di Roma, è prolungata al 13 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Feltrificio sul Liri S.p.a., con sede legale e stabilimento in Isola del Liri (Frosinone), è prolungata al 13 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Longanesi & C. periodici di Roma, è prolungata al 2 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Breda progetti e costruzioni S.p.a. di Roma, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° luglio 1984 al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Euroelettrica S.r.l., con sede legale e stabilimento in Roma, è prolungata al 4 settembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Feltrificio Domenico Corona S.p.a., con sede e stabilimento in Castelliri (Frosinone), è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Dynawatt S.p.a. di Roma, è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Saffa S.p.a., con sede legale in Milano e stabilimento in Cassino (Frosinone), è prolungata al 28 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Valigeria Carlo Ragazzoni di Ragazzoni rag. Italo, sede e stabilimento di Torino, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 gennaio 1984 al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Smyth Europa Industrie di Casale Monferrato (Alessandria), è prolungata al 20 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. O.C.M.A. - Officine costruzioni metalmeccaniche Alessandria, sede e stabilimento di Alessandria, è prolungata al 24 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acciaierie riunite di Cafasse, sede e stabilimento di Cafasse (Torino), è prolungata al 24 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Bisetti Giulio di Pettenasco (Novara), è prolungata al 28 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Juvenilia, sede, stabilimento ed uffici di Torino - uffici di Torino, stabilimento ed uffici di Savigliano (Cuneo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 28 gennaio 1985 al 28 luglio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Poliprem di Villanova d'Asti (Asti), è prolungata al 12 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Condor, sede legale di Mappano (Torino) e stabilimento di Caselle Torinese (Torino), è prolungata al 29 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Queen Brake, sede e stabilimento di Caselle Torinese (Torino), frazione Mappano, è prolungata al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rambaudi industriale, sede legale e stabilimento di Rivoli (Torino), è prolungata al 19 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fortuna West di Arnad (Aosta), è prolungata al 27 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Costruzioni meccaniche braidesi, sede e stabilimento di Brà (Cuneo), fallita il 23 luglio 1984, è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Carrozzeria Fissore di Fissore Eraldo & C. di Savigliano (Cuneo), fallita il 23 novembre 1984, è prolungata al 31 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fer, sede e stabilimento di Bagnasco (Cuneo), è prolungata al 18 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Time, sede e stabilimento di Monticello d'Alba (Cuneo), fallita il 3 marzo 1983, è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Rimola Angelo, sede e stabilimento di Trecate (Novara), fallita il 14 ottobre 1983, è prolungata al 13 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Emerson electronics, in liquidazione, centri di assistenza tecnica di Torino, Brescia e Genova, è prolungata al 7 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Superga, sede di Torino e stabilimenti di Torino e Friggiano (Bari), è prolungata al 2 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ing. L. Audoli di Torino, è prolungata al 2 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.P.R.A., sede e stabilimento di Torino, è prolungata al 17 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sicar di Pianezza (Torino), fallita il 23 dicembre 1984, è prolungata al 24 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. No-Sag italiana, sede e stabilimento di S. Pietro Mosezzo (Novara), frazione Nibbia, è prolungata al 14 aprile 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Werner Steffen & Figli di Arona (Novara), è prolungata al 31 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Torre ing. Francesco & C., sede e stabilimento di Torino, è prolungata al 19 maggio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Stamet - Stampaggi metallici, sede legale di Alpetta (Torino), sede amministrativa e stabilimento di Feletto (Torino), è prolungata al 2 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine Morando di Asti, è prolungata al 16 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. O.L.M.A.S. di Aime Bernardo & C., sede di San Defendente di Cervasca e stabilimento di Dronero (Cuneo), è prolungata al 28 aprile 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifatture Martiny, sede ed uffici di Torino, stabilimento di Venaria (Torino), è prolungata al 9 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Paramatti vernici, sede e stabilimento di Greggio (Vercelli), è prolungata al 31 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura di Cuorgnè, in Cuorgnè (Torino), è prolungata al 24 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.E.M. - Casa editrice Marietti, sede amministrativa di Casale Monferrato (Alessandria) e sede legale di Torino, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° luglio 1984 al 30 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Texdaco-Textile Data Control, sede e stabilimento di Caglianico (Vercelli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 gennaio 1984 al 1° luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siam 1922, con sede legale in Milano e stabilimento in Settimo Torinese (Torino), è prolungata al 28 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fonti di Baceno, sede e stabilimento di Baceno (Novara), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 12 dicembre 1983 al 10 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura Rotondi, sede legale di Milano e stabilimento di Novara, è prolungata al 2 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Siporex italiana S.p.a., con sede legale e stabilimento in Patrica (Frosinone), è prolungata al 30 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Cooperativa Nova a r.l. di Roma, è prolungata al 13 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Euroelettrica S.r.l., con sede legale e stabilimento in Roma, è prolungata al 9 ottobre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Feltrificio Domenico Corona S.p.a., con sede e stabilimento in Castelliri (Frosinone), è prolungata al 31 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Condor, sede legale di Mappano (Torino) e stabilimento di Caselle Torinese (Torino), è prolungata al 28 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Queen Brake, sede e stabilimento di Caselle Torinese (Torino), frazione Mappano, è prolungata al 30 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rambaudi industriale, sede legale e stabilimento di Rivoli (Torino), è prolungata al 18 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fortuna West di Arnad (Aosta), è prolungata al 28 aprile 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Costruzioni meccaniche braidesi, sede e stabilimento di Brà (Cuneo), fallita il 23 luglio 1984, è prolungata al 30 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Carrozzeria Fissore di Fissore Eraldo & C. di Savigliano (Cuneo), fallita il 23 novembre 1984, è prolungata al 30 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fer, sede e stabilimento di Bagnasco (Cuneo), è prolungata al 17 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Time, sede e stabilimento di Monticello d'Alba (Cuneo), *fallita il 3 marzo 1983*, è prolungata al 31 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Rimola Angelo, sede e stabilimento di Trecate (Novara), fallita il 14 ottobre 1983, e prolungata al 14 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Texdaco-Textile Data Control, sede e stabilimento di Caglianico (Vercelli), è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siam 1922, con sede legale in Milano e stabilimento in Settimo Torinese (Torino), è prolungata al 27 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fonti di Baceno, sede e stabilimento di Baceno (Novara), è prolungata al 9 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Cooperativa Nova a r.l. di Roma, è prolungata al 13 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Condor, sede legale di Mappano (Torino) e stabilimento di Caselle Torinese (Torino), è prolungata al 27 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamneto diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Queen Brake, sede e stabilimento di Caselle Torinese (Torino), frazione Mappano, è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rambaudi industriale, sede legale e stabilimento di Rivoli (Torino), è prolungata al 17 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Costruzioni meccaniche braidesi, sede e stabilimento di Brà (Cuneo), fallita il 23 luglio 1984, è prolungata al 31 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Texdaco-Textile Data Control, sede e stabilimento di Caglianico (Vercelli), è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fonti di Baceno, sede e stabilimento di Baceno (Novara), è prolungata al 9 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Costruzioni meccaniche, sede e stabilimento di Brà (Cuneo), fallita il 23 luglio 1984, è prolungata al 30 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(3438)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Contributi alle imprese siderurgiche per soppressione di impianti mediante rottamazione e per reinvestimento ai sensi dell'art. 4 della legge 31 maggio 1984, n. 193. (Deliberazione 2 maggio 1985).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto l'art. 4, primo comma, della legge 31 maggio 1984, n. 193, che accorda alle imprese siderurgiche che entro il 31 dicembre 1985 demoliscano impianti per la produzione di tubi senza saldature, tubi saldati, condotte di tubi saldati per acque e gas un contributo per rottamazione e per reinvestimento, per ogni tonnellata di capacità produttiva da stabilirsi sulla base dei criteri di cui al secondo comma del medesimo art. 4, nell'ambito della misura massima stabilita dallo stesso articolo;

Visto il terzo comma del predetto art. 4 che stabilisce che alle imprese che demoliscano contemporaneamente agli impianti di produzione di tubi anche gli impianti di fusione con essi collegati possono essere concessi contributi nella misura massima di lire novantamila per ogni tonnellata di capacità produttiva soppressa;

Visto il terzo comma dell'art. 2 della citata legge n. 193/84, che, con il richiamo alla procedura prevista dal sesto comma dell'art. 20 della legge n. 46 del 1982, demanda al CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, commercio ed artigianato, previa istruttoria eseguita da un Comitato tecnico, costituito presso il Ministero dell'industria, la competenza a deliberare sulle richieste di contributo anzidetto;

Visti gli atti dell'istruttoria tecnica condotta dal Comitato tecnico sulle singole richieste di contributo per smantellamento e per reinvestimento;

Viste le note in data 12 febbraio e 15 marzo 1985, con le quali il Ministro dell'industria, commercio ed artigianato ha trasmesso le richieste di contributo presentate dalle sotto indicate imprese siderurgiche;

Vista la nota esplicativa in merito all'esame delle domande presentate, trasmessa, in data 13 dicembre 1984, dal Ministro dell'industria, commercio ed artigianato;

Su proposta del Ministro dell'industria, commercio ed artigianato;

Delibera:

Il contributo per smantellamento e per reinvestimento di cui all'art. 4 della legge n. 193 del 1984 è concesso alle seguenti imprese nella misura e alle condizioni indicate:

1) Metallurgica Pensotti di Olginate (Como);

a) parte relativa alla rottamazione degli impianti:
stabilimento: Olginate (Como);
capacità produttiva da sopprimere: 150.000 t/a di tubi saldati;
impianti da sopprimere: linea di produzione tubi saldati tipo «OME» Guastalla, installata nel 1973; linea di produzione tubi saldati tipo Maas, installata nel 1979;
occupazione al luglio 1984: 26 unità lavorative;
entità del contributo:
15.000 lire per ogni tonnellata di tuti saldati per un importo complessivo di 2.250 milioni di lire.

La società non ha chiesto maggiorazione di contributi per reinvestimento.

b) parte relativa al reinvestimento: —

2) Metallurgica Marcora di Busto Arsizio (Varese).

a) parte relativa alla rottamazione degli impianti:
stabilimento: Busto Arsizio (Varese);
capacità produttiva da sopprimere: 10.000 t/a di tubi senza saldatura laminati;
impianti da sopprimere: impianto produzione tubi s.s. laminati a caldo, installato nel 1963;
occupazione al giugno 1984: 71 unità lavorative;
entità del contributo:
75.000 lire per ogni tonnellata di tubi senza saldatura per un importo complessivo di 750 milioni di lire.

La società ha presentato un programma di investimenti da effettuare nel reparto laminazione e nella sezione del tubificio impegnata in lavorazioni secondarie dei tubi.

b) parte relativa al reinvestimento:
settore di attività: siderurgia;
investimenti ritenuti ammissibili dal Comitato tecnico: 1.900 milioni di lire;
entità del contributo 500 milioni di lire.

3) Società europea tubifici e acciaierie S.p.a. di Roncadelle (Brescia).

a) parte relativa alla rottamazione degli impianti:
stabilimenti: S. Zeno Naviglio e Roncadelle (Brescia);
capacità produttiva da sopprimere:
acciaio grezzo: 285.000 t/a;
tubi senza saldatura estrusi: 120.000 t/a;
impianti da sopprimere: S. Zeno Naviglio: forno fusorio elettrico ad arco da 100 t., installato nel 1981; Roncadelle: pressa ad estrusione di 5.450 t., installata nel 1982;
occupazione al 31 dicembre 1983: S. Zeno: 274 unità lavorative; Roncadelle: 390 unità lavorative;
entità del contributo: 21.825 milioni di lire, secondo la seguente articolazione:
45.000 lire per ogni tonnellata di acciaio grezzo per un importo complessivo di 12.825 milioni di lire;
75.000 lire per ogni tonnellata di tubi senza saldatura per un importo complessivo di 9.000 milioni di lire.

La società ha predisposto un programma di investimenti negli stabilimenti di S. Zeno e Roncadelle riguardanti l'acciaieria ed il tubificio.

b) parte relativa al reinvestimento:
settore di attività: siderurgia;
investimenti ritenuti ammissibili dal Comitato tecnico: 40.000 milioni di lire;
entità del contributo: 6.000 milioni di lire.

4) Marcegaglia S.p.a. di Gazoldo degli Ippoliti (Mantova).

a) parte relativa alla rottamazione degli impianti:
stabilimenti: Casalmaggiore e Gazoldo degli Ippoliti (Mantova);
capacità produttiva da sopprimere: 397.000 t. di tubi saldati;
impianti da sopprimere: Casalmaggiore: linea di produzione tubi saldati tipo «OME» S/Elephant, installata nel 1976; linea di produzione tubi saldati del tipo «OME 10», installata nel 1974; Gazoldo degli Ippoliti: linea di produzione tubi saldati tipo «OME 13», installata nel 1974;
occupazione al luglio 1984: 695 unità lavorative;
entità del contributo:
24.000 lire per ogni tonnellata di tubi saldati per un importo complessivo di 9.528 milioni di lire.

La società ha presentato un programma di investimenti negli stabilimenti di Gazoldo, Volta Mantovana, Boltiere e nello stabilimento Maraldi di Ravenna.

b) parte relativa al reinvestimento:
settore di attività: siderurgia;
investimenti ritenuti ammissibili dal Comitato tecnico: 22.213 milioni di lire;
entità del contributo: 6.352 milioni di lire.

5) F.lli Goffi S.p.a. di Villanova sul Clisi (Brescia).

a) parte relativa alla rottamazione degli impianti:
stabilimento: Villanova sul Clisi;
capacità produttiva da sopprimere: 72.000 t/a di tubi saldati per acqua e gas;
impianti da sopprimere: linea di produzione tubi saldati gas-acqua tipo OME;
occupazione al maggio 1984: 80 unità lavorative;
entità del contributo:
9.000 lire per ogni tonnellata di tubi saldati per un importo complessivo di 648 milioni di lire.

La società ha predisposto un programma di investimento da effettuare negli stabilimenti di Villanova sul Clisi e di Brescia.

b) parte relativa al reinvestimento:
settore di attività: carpenteria e metallurgia;

investimenti ritenuti ammissibili dal Comitato tecnico: 3.994 milioni di lire;
entità del contributo: 720 milioni di lire.

6) General sider italiana S.p.a. di Chieti Scalo:

a) parte relativa alla rottamazione degli impianti:

stabilimento: Chieti Scalo;
capacità produttiva da sopprimere: 16.650 t/a di tubi saldati;
impianti da sopprimere: linea di produzione tubi elettro-saldati gas-acqua W 20, installata nel 1966;
occupazione al giugno 1984: 178 unità lavorative;
entità del contributo:

9.000 lire per ogni tonnellata di laminato per un importo complessivo di 149,85 milioni di lire.

La società ha presentato un programma di investimento che interessa lo stesso stabilimento di Chieti Scalo.

b) parte relativa al reinvestimento:

settore di attività: siderurgia;
investimenti ritenuti ammissibili dal Comitato tecnico: 898 milioni di lire;
entità del contributo: 166,5 milioni di lire.

7) Acciai tubi S.p.a. di Milano:

a) parte relativa alla rottamazione degli impianti:

stabilimento: Terno d'Isola (Bergamo);
capacità produttiva da sopprimere: 14.430 t/a di tubi saldati;
impianti da sopprimere: linea di produzione tubi saldati gas-acqua M2 Yoder;
occupazione al maggio 1984: 45 unità lavorative;
entità del contributo:

9.000 lire per ogni tonnellata di laminato per un importo complessivo di 129,87 milioni di lire.

La società ha presentato un programma di investimenti da realizzare nello stesso stabilimento di Terno d'Isola.

b) parte relativa al reinvestimento:

settore di attività: siderurgia;
investimenti ritenuti ammissibili dal Comitato tecnico: 613 milioni di lire;
entità del contributo: 144,3 milioni di lire.

Sono inoltre approvate le seguenti modifiche alla delibera del 6 marzo 1985:

1) Dalmine S.p.a. di Milano:

tra gli impianti da sopprimere non è compreso il seguente: « Piombino: treno saldatura a caldo Fretz-Moon per tubi gas ed acqua, installato nel 1964 »;

2) Acciaieria e tubificio Arvedi S.p.a. di Cremona:

tra gli impianti da sopprimere non è compreso il seguente: « linea lavorazione tubi elettrosaldati condotte, installata nel 1977 ».

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvederà all'attuazione della presente delibera vigilando sull'osservanza delle disposizioni da parte delle imprese.

Roma, addì 2 maggio 1985

Il Presidente delegato: ROMITA

(3959)

Approvazione dei programmi nazionali di ricerca « tecnologie in oncologia » e « farmaci ». (Deliberazione 2 maggio 1985).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, riguardante interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale;

Viste le proprie delibere dell'8 giugno 1983 e del 19 ottobre 1983 concernenti l'approvazione di cinque programmi nazionali di ricerca per i quali è stata approvata la spesa complessiva di 438,9 miliardi di lire, a fronte di 500 miliardi di lire disponibili ai sensi dell'art. 13 della legge sopracitata;

Vista la proposta del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica protocollo numero 6154/15.1.37 del 7 luglio 1983, riguardante il programma nazionale di ricerca « tecnologie in oncologia » e la relazione aggiuntiva a detto programma trasmessa con nota del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica prot. n. S.SC. 1681/15-6-4 del 13 marzo 1985;

Vista la proposta del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica protocollo numero S.SC. 5237/15-6-4 del 5 luglio 1984, riguardante il programma nazionale di ricerca nel settore farmaci;

Considerato che la parziale realizzazione di detti programmi non pregiudica il raggiungimento degli obiettivi primari delle ricerche in essi previste;

Vista la lettera prot. n. S.SC. 3064/15-6-4 del 30 aprile 1985 con la quale il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica ha destinato, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 46/82, lire 63,90 miliardi ai programmi nazionali di ricerca a valere sulle disponibilità residue del FIO-1984 ai sensi dell'art. 1, lettera b), della legge 9 marzo 1985, n. 110;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, e la relativa legge di conversione n. 863 del 19 dicembre 1984, riguardanti « misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali »;

Considerata l'importanza che rivestono tali programmi ai fini dello sviluppo di tecnologie fortemente innovative e strategiche, suscettibili di traduzione industriale nel medio periodo;

Udita la relazione del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;.

Delibera:

1. Sono approvati nel loro complesso i programmi nazionali di ricerca, di cui in premessa, « tecnologie in oncologia » e « farmaci ».

2. In via prioritaria, considerato che i fondi disponibili per contratti di ricerca sono inadeguati al costo complessivo dei sopra citati programmi, il Ministro della ricerca attiverà, per il momento, contratti fino a lire 125 miliardi da ripartirsi secondo le tematiche di ricerca di seguito elencate per ciascun programma:

a) *Programma nazionale di ricerca nel settore dei farmaci*:

Area tecnologie epidemiologiche:

tema 1 - software per rete ospedaliera per raccolta dati epidemiologici . . . . . . 6 L/mld

Area tecnologie per lo studio della immunomodulazione:

tema 1 - tecnologie per valutare funzioni immunitarie . . . . 10 »

Area tecnologie per lo studio dei farmaci per lo invecchiamento:

tema 1 - invecchiamento cerebrale . . . . 22 »
tema 2 - invecchiamento cardiovascolare . . 8 »

Area tecnologie per i farmaci antinfettivi:

tema 1 - farmaci ad azione diretta contro gli agenti infettivi . . . . 12 »

Area tecnologie per lo sviluppo dei nuovi farmaci antitumorali:

tema 1 - nuovi settori per farmaci antitumorali 5 »

Area per lo studio della patologia trombotica:

tema 1 - tecnologie per lo studio « in vitro » di potenziali farmaci antitrombotici . . . . . 15 »

Totale . . . 78 L/mld

b) *Programma nazionale di ricerca per le tecnologie in oncologia*:

Area agenti diagnostici:

tema 1 - immunoscintigrafia . . . . . 12 L/mld
tema 2 - radiofarmaci metabolico funzionali . 11 »

Area diagnostica biologica:

tema 1 - markers biologici delle cellule tumorali e citofluorimetria	13 L/mld
tema 2 - oncogeni .	3 »

Area diagnostica strumentale:

tema 1 - caratterizzazione tissutale mediante NMR . . .	8 »
Totale .	47 L/mld

3. Al finanziamento dei suddetti programmi, si provvede con le modalità di cui all'art. 13 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

4. Ove non risultassero soddisfatte le condizioni necessarie per lo svolgimento di alcune delle ricerche sopra elencate, il Ministro per la ricerca può considerare, nei limiti di spesa approvati per ciascun programma, altre tematiche di ricerche già previste nei citati programmi, informandone successivamente il CIPI.

5. Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, avvalendosi del comitato di cui all'art. 7 della legge n. 46/1982, sottopone al CIPI un rapporto sui risultati finali delle singole ricerche dei programmi considerati e riferisce annualmente sull'andamento della gestione dei singoli contratti ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 11 della citata legge;

Raccomanda

al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica di promuovere le opportune iniziative per assicurare i necessari raccordi operativi tra le attività di ricerca di cui alla presente delibera e quelle relative ai progetti finalizzati dal CNR, al fine di attuarne il massimo coordinamento.

Roma, addì 2 maggio 1985

Il Presidente delegato: ROMITA

(3063)

Interventi per la riorganizzazione ed il risanamento dei comparti dell'elettronica civile e la componentistica ai sensi della legge n. 63/82.

Con deliberazione adottata nella seduta del 2 maggio 1985, il CIPI ha approvato l'aggiornamento del piano operativo aziendale della Brionvega S.p.a., nei termini indicati nel documento trasmesso dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 15 marzo 1985.

Sotto il profilo gestionale dovranno essere intensificati gli sforzi per un maggiore controllo dell'andamento economico e finanziario della società partecipata, anche attraverso un coordinamento delle scelte aziendali da parte della REL S.p.a.

La REL S.p.a. è autorizzata a partecipare all'aumento del capitale sociale previsto in lire 7.000 milioni, con un apporto, previa sottoscrizione da parte dei soci per lire 2.000 milioni, pari a 5.000 milioni di lire.

La stessa REL S.p.a. è autorizzata a concedere alla società il finanziamento per un importo massimo di lire 6.000 milioni di lire.

Con deliberazione adottata nella seduta del 18 gennaio 1985, il CIPI ha approvato, nelle sue linee generali, il piano proposto dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la costituzione di una società avente per oggetto l'unificazione delle scelte sistemistiche e l'approvvigionamento di componenti nel comparto dell'elettronica civile.

1. La società sarà costituita inizialmente con un capitale sociale di lire 2,5 miliardi, elevabile successivamente a lire 20 miliardi, sottoscritto dalla REL S.p.a. in misura pari al 48% e dalla Seleco S.p.a., Imperial Electronics S.p.a., Industrie Formenti S.p.a., Brionvega S.p.a. e Ultravox S.p.a. per una quota complessiva pari al 52%.

La quota REL verrà riscattata, al termine del quinto anno, dagli altri soci, in proporzione alla quota detenuta da ciascuno di essi, a sua volta determinata in funzione dell'entità dei rispettivi approvvigionamenti previsti.

2. La REL S.p.a. è altresì autorizzata a concedere alla costituenda società di commercializzazione un finanziamento di lire 15 miliardi, erogabili in più tranches secondo le effettive necessità derivanti dalla gestione della nuova società.

3. Allo scopo di garantire una conduzione tecnico-operativa coerente con le finalità perseguibili con la società di commercializzazione, è prevista la costituzione di un comitato tecnico la cui natura e compiti sono specificati nel documento trasmesso dal Ministero dell'industria in data 17 gennaio 1985.

(3064-3065)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Approvazione della partecipazione italiana ai programmi facoltativi Columbus ed Ariane V dell'ESA

Con deliberazione adottata nella seduta del 3 aprile 1985, il CIPE, ha approvato la partecipazione italiana alla fase preliminare dei programmi Columbus ed Ariane V (motore HM60) dell'ESA, della durata prevista di due anni a partire dal 1985.

Le quote di partecipazione contributiva a tali programmi non possono superare, rispettivamente, i limiti del 25% per il Columbus e del 15% per l'Ariane V.

Gli oneri finanziari corrispondenti a tali quote contributive ammontano complessivamente a circa 57 miliardi di lire (valutazioni a tassi di cambio inizio 1985) di cui 28 per il programma Columbus e 29 per il programma Ariane V.

La relativa copertura fa carico allo stanziamento iscritto al cap. 8251 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno 1985 e corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Ha autorizzato, altresì, la partecipazione al programma autonomo IOC (telecomunicazioni interorbitali tra Eureca e Olympus) inizialmente previsto nell'ambito del programma L-SAT (Olympus), già approvato con delibera del 27 novembre 1981.

Il CIPE, inoltre, raccomanda al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica di adottare le opportune iniziative al fine di assicurare che dalla partecipazione italiana ai predetti programmi derivino in termini qualitativi e quantitativi ulteriori e più significative opportunità di avanzamento tecnologico e di allargamento della base scientifica e produttiva del Paese.

(3061)

Relazione del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica in Italia per l'anno 1984.

Con deliberazione adottata nella seduta del 6 marzo 1985, il CIPE ha approvato le linee generali della relazione generale sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica in Italia per il 1984, presentata dal presidente del Consiglio nazionale delle ricerche.

(3062)

REGIONE ABRUZZO

Autorizzazione al rinnovo delle etichette da utilizzare nell'imbottigliamento dell'acqua minerale « Sorgente Santa Croce » in contenitori di vetro e di materiale polivinilico.

Con decreto del presidente della giunta regionale 24 aprile 1985, n. 705, la S.p.a. « Santa Croce » di Canistro è stata autorizzata al rinnovo delle etichette da utilizzare nell'imbottigliamento dell'acqua minerale « Santa Croce » in contenitori di vetro e di materiale polivinilico ai sensi del decreto ministeriale 1° febbraio 1983 (*Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 10 febbraio 1983) avente ad oggetto: « Nuove norme delle etichette delle acque minerali».

(3507)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione di dieci allievi, più cinque in soprannumero per cittadini stranieri, al corso triennale per l'insegnamento delle materie « conservazione dei metalli e dei vari materiali costitutivi le suppellettili antiche » e « conservazione dei dipinti » - anno accademico 1985-86.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 22 luglio 1939, n. 1240 concernente l'Istituto centrale del restauro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1955, n. 1517, con cui è stato approvato il regolamento circa l'istituzione dei corsi per l'insegnamento del restauro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, art. 12, che disciplina tra l'altro il riordinamento dell'Istituto centrale per il restauro;

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 1977, con cui è stato approvato l'ordinamento interno dell'Istituto centrale per il restauro;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione di dieci allievi, più cinque in soprannumero per cittadini stranieri, al corso triennale per l'insegnamento delle seguenti materie:

conservazione dei metalli e dei vari materiali costitutivi le suppellettili antiche;

conservazione dei dipinti.

I candidati che sono forniti di duplice cittadinanza (italiana e straniera) possono concorrere soltanto come cittadini italiani.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto:

1) il possesso del diploma di licenza di scuola media inferiore o titolo equipollente;

2) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 35;

3) cittadinanza italiana; per i cittadini stranieri, vedi secondo comma dell'art. 1) del presente bando;

4) buona condotta;

I requisiti sopra indicati debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 3.

Le domande di ammissione, redatte su carta bollata, devono essere fatte pervenire esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, all'Istituto centrale per il restauro - Piazza S. Francesco di Paola 9 - 00184 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando per i cittadini italiani, entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del bando per i cittadini stranieri.

Ai fini della scadenza dei termini, la data delle domande sara stabilita e comprovata esclusivamente dal timbro dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita;

3) residenza;

4) di essere in possesso della cittadinanza, indicare quale;

5) di essere in possesso del diploma di licenza di scuola media inferiore, con l'indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato, della data del conseguimento e del punteggio o giudizio riportato;

6) per quale settore intendono concorrere; o per la « conservazione dei metalli e dei vari materiali costitutivi le suppellettili antiche », o per la « conservazione dei dipinti ».

I candidati tengano presente che non si può presentare domanda di partecipazione per più di uno dei settori sopra indicati;

7) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti;

8) indirizzo (con il codice di avviamento postale) presso il quale intendono ricevere le comunicazioni relative al concorso, e l'impegno di far conoscere le eventuali variazioni di indirizzo.

Alla domanda dovranno essere allegati:

a) ricevuta del versamento di L. 300 (trecento) quale tassa per l'esame di ammissione, effettuato mediante modulo di conto corrente postale (n. 1016), intestato all'ufficio registro - tasse concessioni governative di Roma - tasse scolastiche;

b) due fotografie formato tessera;

c) documenti — se posseduti dal candidato — che comprovino il possesso di requisiti che conferiscano diritti preferenziali, a parità di merito, per l'ammissione al corso.

Detti documenti, che in ogni caso devono essere presentati entro la data di scadenza del bando, possono essere:

attestati di effettivo esercizio della professione di restauratore;

attestati di tirocinio compiuto presso studi di restauro o raccolte pubbliche di antichità e d'arte;

titoli di studio conseguiti in istituti o licei artistici;

titoli di studio conseguiti di istruzione superiore universitaria (laurea in lettere o in architettura) Accademia di belle arti.

Non è ammesso far riferimento a titoli eventualmente presentati in occasione di concorsi precedenti, salvo nel caso che detti titoli siano stati prodotti in originale.

I documenti allegati dovranno essere conformi alla legge sul bollo.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco, ovvero da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Le domande pervenute oltre i termini di scadenza, prive di firma o di autenticazione, o nelle quali siano mancanti o incomplete le dichiarazioni richieste ai punti 1 e 8 dell'art. 3, o mancanti degli allegati di cui alle lettere *a*) e *b*) del punto 8 dello stesso art. 3, saranno considerate non valide.

Art. 4.

Le pratiche d'iscrizione degli stranieri devono essere svolte esclusivamente tramite la rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente per territorio; che dovrà autenticare la firma sulla domanda, art. 3, ultimo comma, garantire la corrispondenza del titolo di studio posseduto dal candidato al titolo di studio italiano richiesto per l'ammissione al concorso (licenza di scuola media inferiore); tradurre e autenticare eventuali titoli preferenziali, di cui all'art. 3, lettera *c*).

Ai fini della scadenza dei termini farà fede il protocollo d'ufficio apposto sulla lettera di trasmissione.

Per i residenti all'estero sarà accolta la riserva di regolarizzare i documenti, limitatamente all'applicazione delle marche da bollo e al pagamento della tassa di ammissione, all'atto dell'arrivo a Roma.

Art. 5.

L'esame di ammissione consta di una prova orale di storia dell'arte, di una prova di disegno e di un esperimento pratico, secondo il seguente programma:

Prima prova

DISEGNO

Si dovrà eseguire, in sei ore di tempo, la riproduzione a tratto lineare, senza chiaroscuro, di un dipinto italiano dall'originale. I candidati che avranno riportato una votazione inferiore a sei decimi non saranno ammessi alla prova successiva.

Seconda prova

ESPERIMENTO PRATICO

Per il settore «conservazione dei metalli e dei vari materiali costitutivi le suppellettili antiche» la prova consisterà in un saggio applicativo di modellatura e plastilina su un calco di scultura; per il settore «conservazione dei dipinti» consisterà nell'esecuzione di una stuccatura a gesso e colla e di un saggio di integrazione ad acquarello di una campionatura di colori riprodotti in quadricromia.

L'esperimento pratico si svolgerà in tre giorni di tempo, in nove ore complessive così suddivise: 1° giorno, due ore: 2° giorno, due ore; 3° giorno cinque ore.

Alla prova orale saranno ammessi coloro che avranno riportato almeno sei decimi sia nella prova di disegno che nell'esperimento pratico.

Prova orale

Per la prova orale di storia dell'arte antica, medioevole e moderna cui ai punti *a*) e *b*) è richiesta la conoscenza generale della materia, nonchè l'approfondimento di arte antica e di un argomento di arte medioevale e moderna, tra quelli di seguito indicati:

Arte antica.

Primo argomento: la ricerca e la produzione artistica in Grecia nei sec. V-IV a.C., la loro diffusione in Magna Grecia e in Etruria (architettura, pittura e ceramica, scultura).

Secondo argomento: artisti greci e committenza romana dell'Ara di Domizio Enobarbo ai Giulio Claudi (sec. II a.C. I d.C.) l'influenza dal neoatticismo nella produzione ufficiale di Roma (architettura, scultura e rilievo, ritratto, oggetti suntuari).

Arte medioevale e moderna.

Primo argomento: aspetti della cultura artistica italiana nella seconda parte del Quattrocento, con particolare riferimento ai centri indicati: Venezia e Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Umbria e Marche.

Secondo argomento: i principali aspetti della cultura artistica italiana nel periodo che segna il passaggio del tardo barocco al rococò, cioè all'incirca dalla morte di Papa Alessandro VII, 1667, al 1750.

E' inoltre richiesta la conoscenza delle seguenti tecniche di pittura, scultura e incisione: il mosaico, l'affresco, la tempera, l'olio su tavola e tela, la doratura (a guazzo e a missione) la fusione del bronzo, lo sbalzo, lo smalto, il niello, la ceramica, la xilografia, la calcografia, la litografia.

Anche per i concorrenti cittadini stranieri le prove d'esame saranno tenute in lingua italiana. Si precisa che quanti di essi abbiano seguito studi all'estero devono sostenere una prova preliminare di conversazione in lingua italiana.

Art. 6.

La commissione giudicatrice del presente concorso sarà composta ai sensi dell'art. 5 approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1955, n. 1517.

Art. 7.

La votazione delle prove è espressa in decimi. La graduatoria è formata in base alla votazione risultante dalla somma aritmetica dei punteggi conseguiti nelle singole prove. Sono considerati idonei coloro che conseguono una votazione complessiva non inferiore a diciotto trentesimi e non meno di sei decimi in ciascuna prova. Se uno o più candidati vincitori rinunciano all'ammissione, questa può essere consentita agli idonei secondo l'ordine di graduatoria e fino ad esaurimento della medesima.

La graduatoria è unica per i due settori e verrà affissa il terzo giorno dal termine delle prove orali; la ripartizione dei posti è effettuata in base alla graduatoria medesima.

Art. 8.

I concorrenti saranno tempestivamente informati sia della data di inizio degli esami, sia del luogo ove gli esami stessi si svolgeranno, mediante lettera raccomandata.

L'Amministrazione per i beni culturali non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendenti da inesatta o incompleta indicazione del recapito postale fornito dai candidati; o da mancata oppure tardiva informazione del cambiamento di indirizzo menzionato nella domanda di ammissione, neppure per eventuali disguidi postali non imputabili al Ministero per i beni culturali e ambientali.

Art. 9.

I candidati che saranno dichiarati vincitori del concorso dovranno, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione in tal senso, far pervenire all'Istituto centrale per il restauro conferma scritta di accettazione accompagnata dai sottoidicati documenti:

Concorrenti italiani:

certificato dell'estratto dell'atto di nascita;

certificato di cittadinanza italiana, in data non anteriore a tre mesi da quella del presente bando;

diploma originale di licenza di scuola media inferiore;

certificato generale del casellario giudiziale, in data non anteriore a tre mesi, rispetto alla data di comunicazione del l'ammissione.

Concorrenti stranieri:

documento attestante luogo e data di nascita;

attestato di cittadinanza;

titolo di studio originale equipollente al diploma di scuola media inferiore;

documento che comprovi la buona condotta, in data non *anteriore a tre mesi rispetto alla data di comunicazione del*l'ammissione

Tutti i documenti suindicati devono essere conformi alle prescrizioni della legge su bollo.

Art. 10.

La mancata adempienza agli obblighi contenuti nell'art. 9 del presente bando, oppure la mancata o incompleta consegna della documentazione richiesta nel citato articolo, o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, implica la decadenza del diritto all'ammissione ai corsi del presente concorso.

Roma, addì 4 giugno 1985

Il Ministro: GULLOTTI

Fac-simile della domanda
(da compilarsi in carta da bollo)

Istituto centrale per il restauro -
Piazza S. Francesco di Paola, 9
00184 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . il . . . . . residente in . . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . c.a.p. . . . (tel. . . . .) chiede di essere ammesso a partecipare al concorso, per titoli ed esami, indetto da codesto Ministero per l'anno accademico 1985-86, facendo presente che intende concorrere per il seguente settore . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità:

di essere cittadino . . . .;

di non aver riportato condanne penali (oppure, di aver riportato le seguenti condanne penali . . . .);

di aver conseguito il diploma di scuola media inferiore in data . . . . . . presso l'istituto . . . . . . con il seguente punteggio o giudizio . . . .

Allega:

1) ricevuta del versamento postale di L. 300 quale tassa per l'esame di ammissione;

2) due fotografie formato tessera;

3) altri eventuali titoli (specificare quali).

Le comunicazioni da parte dell'istituto devono essere indirizzate come segue: . . . .

Il sottoscritto s'impegna a far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo.

Data, ...

Firma . . . .
(autentica della firma)

(3546)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a posti di personale non docente presso l'Università « La Sapienza » di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di terapia medica sistematica . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame si svolgeranno presso l'istituto di terapia medica sistematica - policlinico Umberto I - Roma, alle ore 9 del centocinquesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso. La seconda e terza prova si svolgeranno rispettivamente il centoseiesimo e centosettesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di seconda clinica medica . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame si svolgeranno presso i locali dell'istituto di II clinica medica - facoltà di medicina e chirurgia - policlinico Umberto I - viale del Policlinico - Roma, secondo il seguente calendario: prima prova: ore 9 del centunesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso; seconda prova: ore 9 del giorno non festivo successivo a quello della prima prova; terza prova: ore 9 del giorno non festivo successivo a quello della seconda prova.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di microbiologia (per le esigenze della IV cattedra) . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia o in scienze biologiche.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame si svolgeranno presso i locali della IV cattedra di microbiologia - città universitaria - piazzale A. Moro n. 5 - Roma, secondo il seguente calendario: prima prova: ore 9 del novantacinquesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso; seconda prova: ore 9 del giorno non festivo successivo a quello della prima prova; terza prova: ore 9 del giorno non festivo successivo a quello della seconda prova.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

(3657)

REGIONE PUGLIA

Concorso a posti di personale sanitario e tecnico presso l'unità sanitaria locale BR/6

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale BR/6, a:

quattro posti di assistente medico (a tempo pieno) per l'area funzionale di medicina;

un posto di assistente medico (a tempo pieno) per l'area funzionale di chirurgia;

un posto di assistente medico (a tempo pieno) per l'area funzionale di prevenzione e sanità pubblica;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di laboratorio di analisi cliniche e microbiologia (a tempo pieno);

due posti di operatore professionale coordinatore (capo sala);

un posto di operatore professionale collaboratore (ostetrica);

un posto di operatore tecnico (operaio specializzato cuoco);

un posto di operatore tecnico (operaio specializzato di lavanderia);

un posto di operatore tecnico (operaio specializzato giardiniere);

un posto di operaio tecnico (operaio specializzato guardarobiere);

un posto di operatore tecnico (operaio specializzato autista);

un posto di agente tecnico (operaio qualificato di lavanderia e cucina);

due posti di agente tecnico (ausiliario socio sanitario).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio amministrazione del personale della U.S.L. in San Pietro Vernotico (Brindisi).

(3642)

REGIONI

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 28 febbraio 1985, n. 22.

Intervento regionale a favore di associazioni agrarie e di comuni per il rinnovo delle cariche sociali e per le verifiche demaniali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 20 *marzo* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità della legge

Nelle more della definizione del quadro regionale riguardante la materia degli usi civici e della regolamentazione delle funzioni trasferite con il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, e con il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la Regione persegue l'obiettivo di garantire l'attuazione di un corretto metodo democratico nella determinazione della rappresentanza degli utenti in seno alle associazioni agrarie del Lazio, quali organismi gestori delle terre gravate da uso civico, e di favorire l'accertamento della quantità, del tipo e della consistenza dei diritti di uso civico attraverso verifiche in un primo momento riguardanti comprensori di particolare rilievo naturalistico ed ambientale e successivamente riferite a tutto il territorio regionale.

Art. 2.
Finanziamento regionale

Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente art. 1, possono essere concessi alle associazioni agrarie del Lazio contributi straordinari regionali per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali.

La Regione può, altresì, concedere anticipazioni con fondi del proprio bilancio ad associazioni agrarie e comuni per far fronte alle spese conseguenti a verifiche demaniali disposte dalla giunta regionale d'ufficio o su richiesta degli enti gestori delle terre interessate all'accertamento.

Gli enti di cui al precedente comma, contestualmente alla richiesta di anticipazione, devono assumere impegno formale di provvedere al relativo rimborso entro il termine perentorio di un anno dall'erogazione della somma da parte della Regione e, comunque, non oltre il termine utile per l'iscrizione in bilancio della somma stessa.

Art. 3.
Modalità dell'intervento regionale

Le associazioni agrarie, che intendono avvalersi del contributo regionale per dar corso alle procedure elettorali di rinnovo delle cariche sociali, devono inoltrare le relative istanze alla Regione entro novanta giorni dal termine di scadenza dell'incarico dell'organo esecutivo dell'ente. La domanda deve essere corredata di:

a) una relazione dettagliata sull'attività e sulla situazione economica e finanziaria dell'ente;

b) il conto consuntivo dei tre esercizi finanziari immediatamente precedenti all'anno in cui è inoltrata la domanda di finanziamento ovvero altra documentazione idonea a dimostrare l'assoluta indisponibilità dell'ente stesso a sostenere le spese elettorali;

c) un preventivo di spesa a giustificazione della misura del finanziamento richiesto.

Qualora associazioni agrarie e comuni, per esigenze di speditezza contabile, ritengano di avvalersi delle anticipazioni regionali per i pagamenti delle somme dovute a periti, istruttori e delegati tecnici per verifiche demaniali su terreni per i quali deve essere accertata l'esistenza nonché la natura, l'entità ed il tipo del vincolo di uso civico possono farne istanza alla Regione con le modalità di cui al precedente art. 2, ultimo comma, entro trenta giorni dalla comunicazione della verifica, se disposta d'ufficio, oppure contestualmente all'inoltro della relativa richiesta, se l'esigenza della verifica è segnalata dall'ente.

Art. 4.
Misura ed erogazione dei contributi regionali e delle anticipazioni

La misura del contributo di cui al precedente art. 3, primo comma, è determinata dalla giunta regionale, sulla base della documentazione prodotta dall'ente richiedente, con il provvedimento di concessione del contributo stesso, di impegno della relativa spesa e di autorizzazione ad erogare una somma pari al 60 per cento della spesa ammessa a finanziamento.

Il restante 40 per cento, o la minore spesa sostenuta per lo svolgimento degli adempimenti elettorali da accreditare agli enti beneficiari dei contributi, è erogata a saldo previa presentazione del rendiconto approvato dall'organo di gestione di ciascun ente.

L'anticipazione richiesta ai sensi del precedente art. 3, secondo comma, è concessa con provvedimento della giunta regionale che ne determina la misura e le modalità, con particolare riferimento al rimborso della somma anticipata; con lo stesso atto è assunto il relativo impegno di spesa ed è autorizzata l'erogazione della intera somma.

Art. 5.
Normativa transitoria

In sede di prima attuazione della presente legge, possono beneficiare delle provvidenze regionali di cui al precedente art. 2, primo comma, anche le associazioni agrarie per le quali siano state già indette dalla giunta regionale le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali o siano, comunque, in corso le elezioni stesse alla data di entrata in vigore della medesima legge. Qualora per dar luogo agli adempimenti di cui alla presente legge sia necessario rinviare la data delle elezioni, il presidente della giunta regionale procederà all'adozione di nuovo provvedimento di fissazione del termine elettorale.

In via transitoria, le anticipazioni regionali di cui al precedente art. 2, secondo comma, possono essere concesse anche per verifiche demaniali in corso od ultimate alla data di entrata in vigore della presente legge purché, in questa ultima ipotesi, l'associazione agraria od il comune interessato indichino i motivi che non hanno consentito o, comunque, hanno ritardato la erogazione della spesa.

Per quanto non previsto nei precedenti primo e secondo comma, trovano applicazione le disposizioni generali di cui alla presente legge.

Art. 6.
Disposizioni finanziarie

Agli oneri derivanti dall'art. 2, primo comma, della presente legge, quantificati per gli anni 1985 e successivi in lire 150 milioni, si farà fronte mediante riduzione di pari importo dal capitolo n. 31001 ed istituzione del cap. 26175 denominato: « Fondo per la concessione di contributi alle associazioni agrarie del Lazio per lo svolgimento delle elezioni delle cariche sociali ».

Per gli adempimenti di cui all'art. 2, secondo comma, della presente legge viene istituito, per memoria, nello stato di previsione dell'entrata per gli anni 1985 e successivi il cap. 03337 denominato: « Entrata derivante dal rimborso effettuato dalle associazioni agrarie del Lazio e dai comuni per anticipazioni regionali delle somme occorrenti per verifiche demaniali ».

Viene altresì istituito nello stato di previsione della spesa del medesimo esercizio finanziario 1985 e successivi, il cap. 25176 denominato: « Fondo per anticipazioni ad associazioni agrarie e comuni delle somme occorrenti per verifiche demaniali » con lo stanziamento di lire 300 milioni. Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione del cap. 31001 del medesimo bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 28 febbraio 1985

PANIZZI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 27 febbraio 1985.

LEGGE REGIONALE 28 febbraio 1985, n. 23.

Norme di attuazione dell'art. 18 della Costituzione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 20 *marzo* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Lazio detta norme, nel rispetto dei principi posti dalla legge 25 gennaio 1982, n. 17, per l'attuazione dell'art. 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete.

Le disposizioni della presente legge si applicano:

a) al personale inquadrato nel ruolo unico regionale, anche se comandato presso altri enti, al personale della Regione ad essa trasferito non ancora inquadrato ed al personale comandato presso la Regione ai sensi dell'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

b) al personale di enti dipendenti dalla Regione non inquadrato nel ruolo unico regionale;

c) al personale di enti ed organismi dei quali la Regione approva i bilanci e le piante organiche;

d) al personale di società regionali di cui all'art. 53 dello Statuto nonché di enti e società concessionari di pubblici servizi in base a provvedimento della Regione od a provvedimento di enti locali per delega regionale;

e) ai componenti di organi di amministrazione e di controllo di enti, società regionali ed a partecipazione regionale e degli enti e società concessionari di pubblici servizi;

f) ai soggetti la cui nomina, proposta o designazione ad incarichi pubblici sia comunque di competenza della Regione;

g) ai titolari di cariche elettive.

Art. 2.

L'appartenenza del dipendente ad associazioni segrete di cui all'art. 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, costituisce grave inosservanza dei doveri d'ufficio e, salva l'applicazione delle norme penali, determina, nei riguardi dei dipendenti dei quali tale appartenenza sia stata accertata, le seguenti sanzioni disciplinari:

a) sospensione dal servizio e dallo stipendio;

b) destituzione.

Le sanzioni disciplinari di cui al comma precedente sono graduate al tipo di corresponsabilità nell'associazione ed alla posizione funzionale rivestita nell'amministrazione nonché alla gravità di eventuali fatti di interferenza nell'esercizio delle funzioni regionali commessi dal dipendente in relazione al vincolo associativo.

La sanzione della destituzione è obbligatoriamente comminata nei casi in cui sia accertato che il dipendente ha svolto attività di direzione o di promozione di associazioni segrete nonché nel caso in cui l'amministrazione abbia subito un danno nell'espletamento di procedure contrattuali di appalti o forniture, ovvero nella concessione di contributi od altri benefici.

Art. 3.

La giunta regionale, qualora venga in possesso di concreti elementi da cui risulti il fondato sospetto di appartenenza di un dipendente ad associazione segreta, accertata con sentenza divenuta irrevocabile, dispone immediatamente l'invio degli atti alla magistratura ordinaria e promuove il procedimento disciplinare.

La giunta regionale stessa svolge gli accertamenti istruttori del procedimento disciplinare tramite l'assessorato regionale al personale e ne trasmette gli atti alla commissione di disciplina che decide con provvedimento motivato la sanzione da irrogare ovvero il proscioglimento.

Con provvedimento della giunta regionale il dipendente può essere sospeso dal servizio, anche prima che sia iniziato il procedimento disciplinare, qualora la permanenza in servizio possa compromettere l'accertamento delle responsabilità.

Il provvedimento di sospensione cessa di avere efficacia qualora entro il termine di centottanta giorni dall'adozione non sia stata esercitata l'azione penale o non sia concluso il procedimento disciplinare.

In caso di proscioglimento la giunta regionale revoca il provvedimento di sospensione dal servizio, se ancora operante.

Art. 4.

Gli enti, gli organismi e le società di cui al precedente art. 1, lettere *b*), *c*) e *d*), provvedono, nei confronti dei propri dipendenti, ad attuare quanto disposto dalla presente legge, secondo le norme dei rispettivi ordinamenti, contratti ed accordi di lavoro.

Gli organi di amministrazione di enti presso i quali presti servizio personale regionale, ove vengano in possesso degli elementi da cui risulti il fondato sospetto di appartenenza di tale personale ad associazione segreta accertata con sentenza irrevocabile, trasmettono gli atti all'autorità giudiziaria ed al presidente della giunta regionale per i provvedimenti di competenza.

La giunta regionale, qualora venga in possesso degli elementi di cui al precedente comma nei confronti di personale dipendente da altri enti che comunque presti servizio presso la Regione, dispone l'invio degli atti all'autorità giudiziaria ed al capo dell'amministrazione dell'ente da cui il personale dipende, per i provvedimenti di competenza. In tale caso la giunta regionale può interrompere il rapporto di servizio con la Regione.

Art. 5.

Le persone di cui risulti accertata con sentenza passata in giudicato l'appartenenza ad associazioni segrete ai sensi dell'art. 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, non possono essere nominate, proposte o designate dalla Regione negli organi di enti, aziende o commissioni.

La nomina o la designazione disposta a favore di soggetti riconosciuti responsabili di appartenenza ad associazioni segrete con sentenza passata in giudicato è dichiarata decaduta, fatta salva la validità degli atti compiuti.

Qualora, prima dell'emanazione della sentenza irrevocabile di cui al precedente comma, l'autorità giudiziaria eserciti la azione penale nei confronti dei soggetti indicati nel primo comma del presente articolo, la giunta regionale può procedere alla sospensione dagli incarichi fino alla conclusione del procedimento.

I componenti degli organi di amministrazione e di controllo degli enti e società regionali ed a partecipazione regionale e degli enti e società concessionari di pubblici servizi regionali, nei cui confronti sia esercitata l'azione penale per presunta appartenenza ad associazione segreta, possono essere sospesi dall'incarico, fino alla conclusione del giudizio, dall'organo competente alla nomina.

Qualora risulti accertata, con sentenza passata in giudicato, l'appartenenza ad associazioni segrete, ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, i componenti di cui al precedente comma sono revocati dagli organi competenti alla nomina.

Art. 6.

I soggetti che risultino appartenenti ad associazioni segrete accertate con sentenza irrevocabile sono esclusi dal beneficio dei contributi, erogati dalla Regione o da enti, società ed organismi indicati all'art. 1, lettere *b*), *c*) e *d*), della presente legge per un periodo di cinque anni dalla data della sentenza stessa, né possono ottenere licenze, concessioni od iscrizioni agli albi degli appaltatori di opere o di forniture connesse ad attività regionali.

Per il periodo di cui al precedente primo comma si procede alla sospensione nei confronti di soggetti titolari di licenze, concessioni ovvero di iscrizioni agli albi, qualora risulti accertata con sentenza irrevocabile l'appartenenza ad associazioni segrete.

La giunta regionale e gli organi competenti degli enti, società ed organismi indicati nel precedente primo comma provvedono ai necessari adempimenti.

Le stesse disposizioni si applicano:

a) nell'ipotesi in cui i soggetti di cui al precedente primo comma partecipino, in modo diretto od indiretto, agli utili derivanti dall'esercizio di attività economiche connesse alle licenze, concessioni ed iscrizioni di cui siano titolari altri soggetti o per le quali i medesimi abbiano ottenuto contributi;

b) nell'ipotesi in cui le licenze, concessioni, iscrizioni e contributi siano disposti in favore di società di persone o di imprese individuali delle quali i soggetti di cui al precedente primo comma siano amministratori o soci ovvero di società di capitali delle quali le persone medesime siano amministratori o determinino abitualmente, in qualità di soci, di dipendenti od in altro modo, scelte ed indirizzi.

Art. 7.

Nei confronti di coloro che risultino aver aderito all'associazione segreta denominata «loggia P2» di cui all'art. 5 della legge 25 gennaio 1982, n. 17 e comunque ai fatti compiuti prima della data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 6 della precitata legge, ferme restando le norme regionali vigenti per quanto riguarda gli organi competenti per l'accertamento delle responsabilità disciplinari.

Art. 8.

Coloro che, con la procedura prevista dalle norme regionali, sono nominati componenti degli organi di enti, aziende, istituti o di altri organismi pubblici nonché membri di corpi consultivi, entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione della nomina debbono depositare, presso l'ufficio di presidenza del consiglio regionale, una dichiarazione illustrativa della propria appartenenza ad associazioni, che abbiano finalità di carattere politico, culturale, sociale, assistenziale e di promozione economica ammesse dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero».

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i titolari in carica di nomine o designazioni regionali provvedono secondo quanto disposto al precedente primo comma.

Determina la revoca della nomina o designazione la dichiarazione non veritiera od il mancato deposito della stessa.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche nei confronti dei consiglieri regionali nominati o designati componenti degli organismi di cui al precedente primo comma.

Art. 9.

Le disposizioni della presente legge trovano applicazione nei confronti degli enti delegati con norme regionali.

I comuni e le province provvedono ad emanare norme regolamentari di adeguamento della propria potestà amministrativa ai princìpi della presente legge per tutte le nomine e designazioni di loro competenza derivanti da leggi regionali.

Art. 10.

Entro sei mesi dalla proclamazione i consiglieri regionali depositano presso l'ufficio di presidenza del consiglio regionale una dichiarazione illustrativa della propria appartenenza ad associazioni che abbiano finalità dichiarate o svolgano di fatto attività di carattere politico, culturale, sociale, assistenziale e di promozione economica, precisandone la denominazione, dichiarazione che viene pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

Il presidente del consiglio regionale, alla prima convocazione del consiglio stesso, comunica i casi di inosservanza ed invita il consigliere regionale a chiarire i motivi della inottemperanza.

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i consiglieri regionali in carica provvedono agli adempimenti indicati al precedente primo comma.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 28 febbraio 1985

PANIZZI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 27 febbraio 1985.

(2703)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE SITE NEI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO
◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria VETRONE
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA
◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via del Corso, 1/3
◇ **POTENZA**
Edicola PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA
◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
LE FORCHE CAUDINE
Piazza Roma, 4
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ:**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

FRIULI-VENEZIA GIULIA
◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE:**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Via Minghetti, 4/A
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA:**
Libreria CAMERA DEPUTATI
Via Uffici del Vicario, 17
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA
◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via Luigi Aragona, 49/A
◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE
◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO:**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA:**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

MOLISE
◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE
◇ **ALESSANDRIA:**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ASTI**
Ditta I C A.
Via De Rolandis
◇ **CUNEO:**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE:**
Libreria FORENSE
Via Monte Pasubio, 19/A
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 86
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA
◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto, 111
◇ **CATANIA:**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 60/62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO:**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Bon Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 18

TOSCANA
◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA:**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA CARRARA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO ALTO-ADIGE
◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA
◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO
◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria ALL'ACCADEMIA
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA:**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

ALTRE LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

CALABRIA
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

CAMPANIA
◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile angolo Via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

EMILIA-ROMAGNA
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

LAZIO
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

MARCHE
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

PIEMONTE
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via V. Emanuele, 19
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

SARDEGNA
◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari

UMBRIA
◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Cerùti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari*, relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000
	Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
	Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
	Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221